Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2026, n. 6-3261
Legge regionale n. 30/2023, articolo 2, comma 6. Approvazione delle disposizioni per la disciplina relativa all'autorizzazione, all'accreditamento e alla vigilanza dei servizi educativi per l'infanzia'', in attuazione dell'Allegato A alla D.G.R. n. 3-1937 del 10 dicembre 2025, e contestuale rettifica di errori materiali al medesimo Allegato A della D.G.R. 3-1937/2025.

REGIONE PIEMONTE

Seduta N° **198** Adunanza 09 NOVEMBRE 2026

Il giorno 09 del mese di novembre duemilaventisei alle ore 09:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, in deroga al Regolamento della Giunta regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente , Maurizio Raffaello Marrone Vice Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marco Gallo, Matteo Marnati, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.
Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori
Marina CHIARELLI - Marco GABUSI - Federico RIBOLDI - Gian Luca VIGNALE

DGR 6-3261/2026/XII

OGGETTO:
Legge regionale n. 30/2023, articolo 2, comma 6. Approvazione delle disposizioni per la disciplina relativa all'autorizzazione, all'accreditamento e alla vigilanza dei servizi educativi per l'infanzia", in attuazione dell'Allegato A alla D.G.R. n. 3-1937 del 10 dicembre 2025, e contestuale rettifica di errori materiali al medesimo Allegato A della D.G.R. 3-1937/2025.

A relazione di: Cameroni

Premesso che:
il decreto legislativo n. 65/2017 ha istituito il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, ed, in particolare, stabilisce che le Regioni:
- all'articolo 6, lettera a), programmano e sviluppano il sistema integrato di educazione di istruzione;
- all'articolo 6, lettera f), definiscono gli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l'infanzia e disciplinano le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), effettuate dagli Enti locali;

la legge regionale n. 30/2023 "Disciplina dei servizi educativi per l'infanzia e disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni":
- ha definito le caratteristiche essenziali dei servizi educativi per l'infanzia in coerenza con il suddetto decreto legislativo n. 65/2017, nonché il quadro di riferimento (articolo 15) per il passaggio delle funzioni autorizzative, di accreditamento e vigilanza sui servizi zero-tre ai Comuni piemontesi, competenze che attualmente sono attribuite in capo alle Commissioni di Vigilanza delle ASL;
- all'articolo 2, comma 6, prevede che la Giunta regionale definisca entro diciotto mesi dalla

costituzione della “Conferenza regionale del sistema integrato dalla nascita sino a sei anni”, i requisiti minimi strutturali, organizzativi e gestionali nonchè i criteri e le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi ai fini della loro autorizzazione ai sensi dell’articolo 24, e gli ulteriori requisiti ai fini dell’accreditamento di cui all’articolo 25, sentita la suddetta Conferenza regionale e previo parere della Commissione consiliare competente.
Richiamato che:
- con la DGR n. 49-8665 del 27 maggio 2024, sono stati definiti i criteri e le modalità per la costituzione ed il funzionamento della citata “Conferenza regionale del sistema integrato dalla nascita sino a sei anni” (CoReSI06);
- con il D.P.G.R. n. 60 del 26 novembre 2024 come modificato con DPGR n.35 -2026 del 28 maggio 2026, sono stati nominati i suoi componenti.
Dato atto che con la determinazione dirigenziale n. 454/A1000A/2024 del 29 agosto 2024 è stato istituito il Gruppo tecnico interdirezionale, composto da rappresentati designati dalle Direzioni regionali “Sanità”, “Welfare” e “Istruzione e Diritto allo studio universitario, Formazione e Lavoro”, con il compito di supportare la predisposizione dei provvedimenti necessari per l’attuazione della legge regionale n. 30/2023.
Premesso, inoltre, che, con la deliberazione n. 3-1937 del 10 dicembre 2025, la Giunta regionale ha approvato, per le finalità di cui all’articolo 2, comma 6, della legge regionale n. 30/2023, le “Disposizioni per la disciplina dei requisiti minimi strutturali, organizzativi e gestionali dei servizi educativi per l’infanzia”, le quali:
- declinano il tema dei requisiti, essendo propedeutico al passaggio di competenze ai Comuni, con riferimento tanto ai requisiti generali, di carattere strutturale, organizzativo e gestionale, e funzionali alla determinazione degli elementi base comuni a tutti i servizi, quanto ai requisiti specifici caratterizzanti il singolo servizio educativo;
- rinviano a successivi provvedimenti la definizione delle modalità e delle procedure necessarie ad assicurare adeguati processi di autorizzazione, vigilanza e accreditamento, ivi incluso il funzionamento del Sistema informativo regionale e la sua interoperabilità con il Sistema informativo nazionale.
Dato atto che la Direzione regionale Istruzione, Diritto allo studio universitario, Formazione e Lavoro, Settore “Politiche dell'Istruzione, Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche”, come da documentazione agli atti:
- ha condotto un’analisi tecnica, esaminando anche le discipline adottate dalle altre Regioni in attuazione al decreto legislativo n. 65/2017, per definire le modalità di trasferimento in capo ai Comuni delle funzioni di autorizzazione, accreditamento e a vigilanza dei servizi educativi per l’infanzia;
- ha svolto un’ampia fase di confronto per raccogliere osservazioni, con alcuni dei rappresentanti della CoReSI06, tra cui gli Enti associativi delle Amministrazioni comunali piemontesi (12 maggio 2026), i soggetti gestori dei servizi educativi 0-3 anni (riunione del 19 maggio 2026), le associazioni per l’inclusione dei bambini/e con disabilità per il segmento 0-6 e le associazioni rappresentanti i baby parking (riunione del 25 maggio 2026), i Coordinamenti Pedagogici Territoriali (riunione del 4 giugno e 7 luglio 2026) e le Organizzazioni sindacali confederali (riunione del 4 giugno 2026);
- ha predisposto, in esito a tali attività e tenendo conto dei risulti ottenuti, un documento tecnico, la cui versione finale è stata condivisa, a seguito di vari di approfondimento e confronto sulla normativa e sulle sue applicazioni nel corso dell’ultima riunione del 17 giugno 2026 con il citato Gruppo interdirezionale, e che contiene gli indirizzi per la disciplina relativa all’autorizzazione, all’accreditamento e alla vigilanza dei servizi educativi per l’infanzia, articolato in cinque paragrafi, come di seguito rappresentato:
1. “Il Sistema Integrato: processi, soggetti e strumenti”, in cui è sviluppata la trattazione dei soggetti e dei procedimenti che rendono possibile l’attuazione del Sistema integrato e il trasferimento delle competenze ai Comuni

2. “Autorizzazione”, in cui è delineato il procedimento autorizzativo per i servizi educativi a titolarità comunale, pubblica non comunale e privata;
3. “Accreditamento”, in cui sono descritti sia l’iter che i requisiti specifici per l’acquisizione dell’accreditamento
4. “Vigilanza”, in cui sono esplicitate le modalità di realizzazione della funzione di vigilanza sia nei confronti dei servizi educativi per l’infanzia autorizzati che accreditati;
5. “Poli dell’infanzia”, in cui viene descritto il processo di riconoscimento dei poli in relazione alle situazione e alle caratteristiche dei servizi 03 e 3-6 coinvolti.

Dato atto, inoltre, che il citato Settore "Politiche dell'Istruzione, Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche", come da documentazione agli atti, ha riscontrato nell’Allegato A della DGR n. 3-1937 del 10 dicembre 2025 alcuni errori materiali, riconducibili a refusi trascinati dalla normativa previgente e non incidenti sul contenuto sostanziale della disciplina, provvedendo alla loro correzione come di seguito specificato:
a) nell'elenco dei titoli di accesso alla professione di educatore, è soppresso il titolo «Operatore Socio-Sanitario o attestato di validazione delle competenze "Tecniche di assistenza ai minori in ambito domiciliare"», in quanto inserito per mero errore materiale di trascrizione;
b) nella tabella dei requisiti strutturali e di dimensionamento della sezione primavera, è soppresso per lo spazio riposo l'inciso «di cui almeno 1 mq/bambino ricavato al coperto, in quanto inserito per mero errore materiale di trascrizione;
Dato atto, altresì, che il medesimo Settore, d’intesa con la Direzione regionale Welfare, alla luce delle istanze presentate dai Comuni stessi e a fronte del positivo confronto con le AASSLL coinvolte - come emerso in sede di campagna formativa in corso di svolgimento a cura dell’ANCI - al fine di consentire ai Comuni il perfezionamento dei necessari adempimenti organizzativi per l’esercizio delle competenze trasferite, ha ravvisato la possibilità di prevedere che, nella fase transitoria (sei mesi dalla pubblicazione sul BU del provvedimento di approvazione delle nuove disposizioni) e previo specifico accordo tra i soggetti interessati, sia mantenuto in capo alle Commissioni ASL territorialmente competenti, l’iter istruttorio dei procedimenti autorizzativi dei nidi e micronidi d'infanzia finanziati con fondi del PNRR, al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti dai relativi bandi, fermo restando che l'atto istitutivo sarà comunque adottato dal Comune in cui ha sede il servizio.
Sentita, ai sensi dell’articolo 2 comma 6, della legge regionale n. 30/2023, la “Conferenza regionale del sistema integrato dalla nascita sino a sei anni” (CoReSI06), di cui al DPGR n. 60 del 26 novembre 2024, come modificato dal DPGR n. 35 del 28 maggio 2026, nell’incontro del 23 luglio 2026, nel corso del quale sono stati condivisi i contenuti del sopra citato documento tecnico ed è stata data informativa in merito alle correzione agli errori materiali sopra descritti.
Dato atto che, a seguito di verifiche del medesimo Settore, è emersa la non necessità di acquisire il parere della Conferenza Permanente Regione - Autonomie Locali di cui alla legge regionale n. 34/1998, in quanto i soggetti componenti coincidono con quelli della citata “Conferenza regionale del sistema integrato dalla nascita sino a sei anni” (CoReSI06).
Acquisito, ai sensi dell’articolo 2 comma 6, della legge regionale n. 30/2023, il parere positivo della Commissione Consiliare competente nella seduta del 21 ottobre 2026.
Richiamata la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del decreto legge n. 80/2021, convertito nella legge n. 113/2021.
Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto detta disposizioni su requisiti e procedure.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,
la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 6, della legge regionale n. 30/2023 ed in attuazione dell'Allegato A alla DGR n. 3-1937 del 10 dicembre 2025, le "Disposizioni per la disciplina relativa all'autorizzazione, all'accreditamento e alla vigilanza dei servizi educativi per l'infanzia", di cui all'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando che per la durata della fase transitoria di sei mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione e previo accordo tra i soggetti interessati, l'istruttoria relativa alla verifica dei requisiti per l'autorizzazione dei soli servizi educativi comunali finanziati con risorse PNRR potrà continuare ad essere svolta dalla Commissione ASL territorialmente competente, tenuto conto che l'atto istitutivo sarà adottato dal Comune in cui ha sede il servizio;
- di disporre la contestuale rettifica degli errori materiali nel medesimo Allegato A della DGR 1937/2025 , mediante la soppressione dei refusi secondo le modalità descritte in premessa e come risultante nel testo così corretto, di cui all'Allegato A bis, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di demandare alla Direzione regionale Istruzione e Diritto allo Studio Universitario,Formazione e Lavoro**,** Settore "Politiche dell'Istruzione, Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari all'attuazione della presente deliberazione;
- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-3261-2026-All_1-Allegato1.pdf
   DGR-3261-2026-All_2-Allegato_A_BIS.pdf
2.

Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ALLEGATO 1

LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2023, N. 30 "DISCIPLINA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E DISPOSIZIONI RELATIVE AL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI"

DISCIPLINA REGIONALE RELATIVA ALL'AUTORIZZAZIONE, ALL'ACCREDITAMENTO E ALLA VIGILANZA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

(artt. 24, 25, 26 L.R. n.30/2023)

PREMESSA 2
1. IL SISTEMA INTEGRATO: PROCESSI, SOGGETTI E STRUMENTI 4
2. AUTORIZZAZIONE 10
3. ACCREDITAMENTO 16
4. VIGILANZA 20
5. POLI PER L'INFANZIA 28

PREMESSA

Il complesso percorso di attuazione della Legge regionale n. 30 del 3 novembre 2023 "Disciplina dei servizi educativi per l'infanzia e disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni" (di seguito, "Legge regionale" o "L.R. n. 30/2023"), iniziato con la definizione dei requisiti minimi strutturali, organizzativi e gestionali (art. 2, co. 6 della L.R. n. 30/2023) relativi ai servizi educativi per l'infanzia (di seguito, anche solo "servizi") a livello regionale[1], compie un ulteriore – fondamentale – passo in avanti nella direzione di rendere effettivo il passaggio di competenze ai Comuni in relazione all'autorizzazione, all'accreditamento e alla vigilanza dei medesimi servizi, ai sensi degli artt. 24, 25 e 26 della Legge regionale stessa.

Finalizzato al consolidamento, alla crescita e al potenziamento dei servizi educativi territoriali e alla progressiva integrazione degli stessi, il processo di attuazione della Legge regionale è pertanto proseguito, nel solco del lavoro già realizzato, nella direzione della promozione dei Poli per l'infanzia, della valorizzazione del ruolo strategico dei Coordinamenti Pedagogici Territoriali – di seguito, anche solo "CPT" - e della continuità dei servizi zerotre con i servizi offerti sul territorio regionale dalle scuole dell'infanzia. A livello metodologico, è stato istituito con D.D. n. 454 del 29/08/2024 il Gruppo Interdirezionale per l'attuazione della L.R. n. 30/2023 e per la riflessione sulle sollecitazioni derivanti dai principali *stakeholder* del segmento zerosei.

In tale prospettiva, le funzioni di autorizzazione al funzionamento, accreditamento e vigilanza costituiscono strumenti essenziali per assicurare che i servizi operino nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa regionale e garantiscano livelli omogenei di qualità, sicurezza ed efficacia educativa sull'intero territorio. Ne deriva un quadro attuativo articolato, nel quale i principali attori individuati dalla Legge regionale per l'attuazione del sistema integrato – i Comuni attraverso i Comitati Tecnico Educativo (di seguito, anche "CTE" o "Comitato/i"), le Aziende Sanitarie Locali (ASL) e la Regione – cooperano e attuano le funzioni attribuite dal D.lgs. n. 65/2017 sulla base di propri modelli organizzativi.

Il percorso condiviso nel Gruppo Interdirezionale di specificazione delle modalità di attuazione della Legge regionale ha consentito di individuare i nuclei essenziali per l'attuazione del sistema integrato regionale, definendone il profilo peculiare e cercando un nuovo equilibrio tra continuità e innovazione rispetto agli attori, alle funzioni e ai processi coinvolti, ovvero:

- i **Comuni**, che svolgono un ruolo strategico nel declinare la propria autonomia funzionale definendo modelli organizzativi, modalità di cooperazione e attuazione dei processi anche attraverso la collaborazione e il raccordo territoriale (come esplicitato nella Sezione 1 del presente Documento);
- il **processo di autorizzazione al funzionamento,** ai fini dell'abilitazione all'esercizio dell'attività dei servizi educativi per l'infanzia privati e dei servizi non a titolarità comunale, quale fondamentale snodo all'interno del quale occorre garantire la necessaria trasparenza e fluidità dei procedimenti (descritto all'interno della Sezione 2);
- il **processo di accreditamento**, inteso come processo dinamico volto al miglioramento continuo dei servizi educativi – e del sistema stesso - nell'ambito di una cultura della qualità basata

[1] Allegato A, approvato con D.G.R. n. 3-1937 del 10/12/2025 s.m.i. "Disposizioni per la disciplina dei requisiti minimi strutturali, organizzativi e gestionali dei servizi educativi per l'infanzia (art. 2, co. 6, L.R. n.30/2023).

sull'autovalutazione e sulla progettazione partecipata, all'interno della rete del sistema educativo territoriale (delineato all'interno della Sezione 3);

- la **funzione di vigilanza** ai fini della verifica della qualità e dell'appropriatezza dei servizi autorizzati e accreditati e delle prestazioni erogate, nell'ottica della promozione del benessere dei bambini e delle famiglie (le cui specifiche vengono riportate all'interno della Sezione 4).

In questo quadro, ritroviamo i **Poli per l'infanzia** (nel documento, anche solo "Poli"), intesi come laboratori permanenti di ricerca, innovazione e partecipazione aperti al territorio, strumenti di flessibilità e di continuità educativa. Rispetto a questi ultimi, il presente provvedimento fornisce – all'interno della Sezione 5 - indicazioni procedurali e organizzative all'interno di un processo che coniughi gli elementi strutturali-organizzativi con le prospettive progettuali, in un'ottica di *governance* collaborativa per la promozione dell'interdipendenza e la "contaminazione" dei servizi per l'infanzia con le politiche di istruzione e formazione all'interno dei contesti territoriali.

1. IL SISTEMA INTEGRATO: PROCESSI, SOGGETTI E STRUMENTI

Il macro-processo di attuazione del sistema integrato si articola in tre processi principali, riconducibili alle seguenti funzioni:

- **AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO**, ai fini dell'abilitazione all'esercizio dell'attività dei servizi educativi per l'infanzia privati e dei servizi non a titolarità comunale.
- **ACCREDITAMENTO**, finalizzata a garantire una maggiore qualificazione dei servizi in termini di acquisizione e mantenimento di ulteriori *standard* di servizio specifici e che costituisce il titolo necessario per l'accesso ai contributi pubblici e per la stipula di contratti o convenzioni con gli enti locali.
- **VIGILANZA**, finalizzata alla verifica della qualità e dell'appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate da parte delle strutture autorizzate e/o accreditate. In esito all'attività di vigilanza e secondo le procedure previste dalla L. n.689 del 24/11/1981, possono essere accertate specifiche violazioni e applicate le conseguenti sanzioni amministrative.

I soggetti coinvolti nei processi sopra richiamati possono individuare, nel rispetto delle funzioni loro attribuite, ulteriori sottoprocessi amministrativi.

La Legge regionale considera tali soggetti (Comuni, Aziende Sanitarie Locali, Regione) centrali per l'attuazione del sistema integrato. Nei paragrafi che seguono sono descritte le modalità attraverso le quali essi attuano, sulla base dei modelli organizzativi adottati e degli obiettivi perseguiti, le proprie funzioni/competenze.

1.1. I COMUNI

FUNZIONI

I Comuni rappresentano i soggetti cardine per il funzionamento del sistema integrato: in coerenza con il D.lgs. n. 65/2017, la L.R. n. 30/2023 pone in capo a questi ultimi le funzioni di **autorizzazione**, **accreditamento** e **vigilanza** in relazione ai servizi educativi per l'infanzia operanti sui rispettivi territori.

È compito dei Comuni, inoltre, garantire sul proprio territorio:

- il coordinamento del sistema dei servizi pubblici e privati in ambito comunale, promuovendo un sistema integrato di qualità, nonché la formulazione di proposte ai fini della costituzione dei Poli per l'infanzia;
- la programmazione di politiche territoriali d'intervento, anche mediante l'orientamento e l'analisi del rapporto fra domanda e offerta di servizi;
- l'attivazione dei Coordinamenti Pedagogici Territoriali, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i gestori privati, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;
- la raccolta dei dati, il censimento e il monitoraggio dei servizi educativi per l'infanzia esistenti anche mediante l'alimentazione di banche dati regionali e statali (quale requisito per l'attribuzione di contributi regionali e ministeriali);
- la formulazione, con il coinvolgimento delle famiglie e dei soggetti titolari dei servizi, di proposte d'intervento per lo sviluppo e la qualificazione del sistema locale dei servizi;

- l'informazione ai cittadini sul sistema dei servizi e sui criteri per l'accesso ai medesimi;
- la definizione dei criteri per assicurare l'accesso ai servizi educativi a offerta pubblica e delle relative graduatorie e la definizione delle tariffe dei servizi a propria titolarità (nel rispetto dei criteri di cui all'art. 31 della Legge regionale).

MODALITÀ OPERATIVE

Ai fini dello svolgimento delle funzioni sopra richiamate, il dettato legislativo non definisce a priori le modalità organizzative e gestionali da adottare, stabilendo che i Comuni possano assolverle anche in forma associata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle funzioni attribuite alla Regione nonché delle norme di settore di rilievo nazionale e regionale.

Ciascun Comune, pertanto, nell'ambito della propria autonomia, ha la facoltà di adottare il modello organizzativo che consenta uno svolgimento quanto più possibile ottimale delle funzioni attribuite rispetto alle proprie caratteristiche, ai soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione del sistema integrato sul territorio di riferimento – ruolo, meccanismi di coordinamento/cooperazione, dislocazione - e all'articolazione dei servizi.

I possibili **modelli organizzativi** adottabili da parte dei Comuni ai fini dell'espletamento delle funzioni attribuite, fatto salvo il coinvolgimento delle ASL nei casi previsti dalla Legge regionale, sono riconducibili a due principali fattispecie, in cui ciascun Comune può operare:

- ✓ **IN FORMA SINGOLA** attraverso i propri uffici;

  oppure

- ✓ **IN FORMA ASSOCIATA** con altri Comuni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche, L. n. 241/1990 e L.R. n. 11/2012). A tal fine, possono essere istituite **forme associative dedicate**, valorizzando anche le reti già attive dei CPT tramite il Comune capofila e/o altri Comuni. All'interno di tali forme associative, devono essere definite le modalità organizzative, comprese quelle di raccordo tra i Comuni aderenti e i Responsabili dei procedimenti.

REGOLAMENTO

Individuato il modello organizzativo da adottare, i Comuni provvedono a disciplinare con apposito Regolamento:

- la modalità organizzativa adottata;
- l'organizzazione del procedimento amministrativo di autorizzazione/modifica del titolo autorizzativo, di accreditamento e dell'attività di vigilanza, ivi compresa l'applicazione delle sanzioni previste in relazione alle diverse fattispecie di violazione;
- le modalità di raccordo con lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente, quale punto di accesso per la presentazione delle istanze di cui alla successiva Sez. 2 e di raccordo con i Titolari dei servizi, anche attraverso la modalità della Conferenza dei Servizi prevista dall'art. 14 della sopra citata L. n. 241/1990;
- eventuali forme di raccordo/collaborazione con le ASL, Vigili del Fuoco o altri soggetti;

- la composizione e il funzionamento del CTE preposto all'istruttoria e alla valutazione delle istanze di autorizzazione/di modifica dei titoli autorizzativi e di accreditamento e alla vigilanza dei servizi educativi, sulla base delle specifiche riportate nel paragrafo successivo.

Il Regolamento deve essere adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

IL COMITATO TECNICO EDUCATIVO (CTE): ATTIVITÀ, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

ATTIVITÀ

Il CTE svolge le seguenti azioni:

a. attività istruttoria sui progetti strutturali e pedagogico-gestionali dei nuovi servizi a titolarità privata/pubblica per i quali siano pervenute istanze di autorizzazione al funzionamento, ai fini del rilascio dei relativi provvedimenti;

b. attività istruttoria ai fini dell'istituzione dei nuovi servizi a titolarità comunale;

c. attività istruttoria delle istanze di modifica dei titoli autorizzativi, delle sospensioni e delle revoche riguardanti le autorizzazioni già rilasciate a servizi a titolarità privata/pubblica ovvero ai nuovi servizi a titolarità comunale istituiti;

d. attività istruttoria ai fini dell'accreditamento dei servizi;

e. verifica e controllo del regolare funzionamento dei servizi attraverso visite ispettive e sopralluoghi (funzione di vigilanza), anche a seguito di comunicazioni di modifiche strutturali ai locali e di variazioni della capacità ricettiva. Tale verifica può essere estesa anche ai controlli per il rilascio e il mantenimento dell'accreditamento.

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Il Comitato è nominato con atto del Comune o dei Comuni associati, che ne definisce – sulla base di quanto stabilito nel Regolamento - la consistenza numerica e i profili professionali dei componenti, assicurando almeno la presenza di:

- ✓ **1 PRESIDENTE,** con funzioni di direzione, impulso e coordinamento dei lavori collegiali, individuato tra le figure apicali o i responsabili di servizio dell'ente;
- ✓ **1 FIGURA** con competenze in ambito **PEDAGOGICO-EDUCATIVO,** per la verifica della coerenza dei progetti educativi;
- ✓ **1 FIGURA** con competenze in materia di **SICUREZZA, IMPIANTISTICA**, **URBANISTICA/EDILIZIA** (di norma, il Dirigente dell'Area Tecnica o altre professionalità specifiche).

Resta ferma l'autonomia dei Comuni nell'individuazione della composizione del CTE mediante il coinvolgimento di personale interno alla/e Amministrazione/i comunale/i ovvero la nomina di uno o più delegati esperti nelle materie di competenza del CTE per attività di supporto nell'espletamento delle funzioni. In presenza di specifiche esigenze e nel rispetto della normativa vigente, inoltre, il Comune può attivare forme di

collaborazione esterna a titolo gratuito od oneroso con professionalità di comprovata esperienza nelle materie di riferimento per l'attività del CTE, ivi comprese figure esperte dei citati Coordinamenti Pedagogici Territoriali.

Il Comitato opera come **organo collegiale tecnico**: le risultanze istruttorie sono assunte collegialmente dai componenti presenti, i quali rispondono del proprio operato in relazione alle specifiche competenze professionali per cui sono stati nominati. Tali risultanze vanno formalizzate in apposito verbale, sottoscritto dai componenti del CTE.

Al Presidente spetta la responsabilità della regolarità procedimentale delle sedute, ferma restando la natura collegiale della valutazione tecnica.

Il Comitato opera con il supporto di una **segreteria amministrativa**, preposta a svolgere le seguenti funzioni:

- acquisizione, fascicolazione, aggiornamento e conservazione della documentazione relativa al rilascio e al mantenimento del titolo autorizzativo/di accreditamento;
- cura degli adempimenti istruttori e supporto al CTE nei procedimenti di sua competenza (modifiche/revoche dei titoli autorizzativi o di accreditamento, prescrizioni tecnico-amministrative, ecc);
- verifica dell'osservanza delle prescrizioni impartite nei tempi previsti;
- cura dei rapporti con gli altri Enti interessati.

Le funzioni di segreteria amministrativa sono poste in capo al Comune sede del servizio o dei servizi oggetto di istruttoria o vigilanza (di norma l'Ufficio/Settore/ Servizi educativi), assicurando la necessaria continuità procedurale e informativa per l'ottimale svolgimento delle attività del Comitato stesso.

Il Comune può adottare eventuali soluzioni organizzative alternative per lo svolgimento delle attività amministrative sopra descritte.

La competenza dei provvedimenti finali rimane in capo al Dirigente dei Servizi educativi (o altro Dirigente/Sindaco o suo delegato nei Comuni privi di un Ufficio dedicato) del Comune sede del servizio educativo di riferimento, sulla base delle risultanze istruttorie del CTE.

1.2. LE AZIENDE SANITARIE LOCALI (ASL)

L'art.17 della Legge regionale definisce gli ambiti di competenza propri delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e individua i compiti da svolgere in collaborazione con i Comuni e con la rete dei servizi sociali ed educativi territoriali, in relazione al supporto alla vigilanza sui servizi educativi in materia di sicurezza, igiene e sanità e per la salvaguardia della salute e del benessere dei bambini.

Restano in capo alle ASL le seguenti funzioni previste:

- rilascio, a cura del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP), del parere preventivo di idoneità igienico -sanitaria ai fini dell'autorizzazione/istituzione dei servizi educativi;
- controllo dei requisiti igienico-sanitari e nutrizionali, anche con l'approvazione di tabelle dietetiche da adottare nei servizi educativi (a cura del Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione, SIAN);
- promozione di interventi per favorire la piena integrazione dei bambini con disabilità e disturbi evolutivi;
- promozione di attività di informazione e prevenzione in tema di educazione alla salute, benessere dell'infanzia e disabilità;
- monitoraggio e controllo, ai sensi del Decreto-legge n. 73 del 7/6/2017 e s.m.i., in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione dei farmaci.

Per quanto riguarda il supporto alla vigilanza, il Comune — singolarmente o in forma associata — può stipulare convenzioni con le ASL competenti per avvalersi di tecnici esperti.

Eventuali incarichi esterni potranno essere a titolo oneroso o gratuito, secondo l'organizzazione di cui intende dotarsi il Comune, in forma singola o associata, nel rispetto delle prescrizioni in materia di conflitto di interesse.

1.3. LA REGIONE

Ai sensi dell'art.14 della Legge regionale, spettano alla Regione le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica con particolare riferimento a:

- l'individuazione delle linee di indirizzo e dei criteri generali di programmazione, di sviluppo e di qualificazione dei servizi, in attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale, di cui all' art. 8 del D.lgs. n.65/2017;
- la definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi-gestionali, dei criteri e delle modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi, nonché delle modalità di riconoscimento dei Poli per l'infanzia;
- la definizione di forme di continuità e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato;
- la promozione e l'erogazione di contributi a sostegno del sistema dei servizi per l'infanzia;
- la realizzazione di iniziative d'interesse regionale, la promozione di iniziative anche sperimentali e innovative proposte dagli enti territoriali e/ da altri soggetti;
- l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento in materia di sistema dei servizi per l'infanzia;
- l'utilizzo del fondo regionale di cui all'articolo 18 della Legge regionale;

- la promozione della formazione continua in servizio del personale dei servizi educativi, in coerenza con quanto previsto dal piano nazionale di formazione di cui alla L. n.107/2015, nonché la promozione e il raccordo dei coordinamenti pedagogici territoriali;
- la creazione e lo sviluppo del sistema informativo regionale in coerenza con il sistema informativo nazionale di cui all'articolo 5, co. 1, lett. e), del D.lgs. n.65/2017;
- il concorso al monitoraggio e alla valutazione del sistema integrato di educazione e di istruzione ai sensi dell'articolo 5, co. 1, lett. d), del D.lgs. n.65/2017;
- la disciplina delle attività di autorizzazione e vigilanza di cui all'articolo 7, co. 1, lett. b), del D.lgs. n.65/2017 effettuate dagli enti locali;
- la definizione dei requisiti per l'accreditamento dei servizi per l'infanzia;
- la programmazione della costituzione dei Poli per l'infanzia.

2. AUTORIZZAZIONE

2.1 DEFINIZIONI

L'autorizzazione è il provvedimento che abilita all'esercizio dell'attività.

La domanda di autorizzazione, corredata da tutta la documentazione prevista, viene presentata al Comune territorialmente competente tramite il SUAP, secondo le procedure e gli applicativi in uso.

L'autorizzazione è concessa alla persona fisica qualificata come Titolare dell'attività che intende esercitare o al legale rappresentante della persona giuridica o dell'impresa, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza tramite il SUAP nelle forme previste dal D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160[2], previa verifica del possesso dei requisiti gestionali, organizzativi e strutturali previsti e previa acquisizione del parere di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dalle ASL.

L'autorizzazione ha carattere personale. Il richiedente e il personale impiegato non devono aver riportato condanna definitiva per delitti non colposi di cui al Libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del Codice penale (CP). In caso di sentenza passata in giudicato è possibile ottenere il rilascio del provvedimento di autorizzazione qualora sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del CP e secondo quanto previsto dal D.lgs. n.39/2014.

Il Titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o dell'impresa sono responsabili del corretto funzionamento dei servizi e delle attività autorizzate.

L'attività educativa può essere svolta direttamente o indirettamente dal soggetto autorizzato e al personale assunto devono essere applicati i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore. È consentito l'affidamento a terzi di attività di tipo accessorio e, in tali casi, la responsabilità ai fini amministrativi permane in capo al Titolare dell'autorizzazione. Il soggetto terzo affidatario delle attività accessorie è sottoposto alle verifiche previste sul regolare svolgimento del servizio.

2.2 ELEMENTI PROCEDURALI

ITER AUTORIZZATIVO

A. SERVIZI A TITOLARITÀ PRIVATA/A TITOLARITÀ PUBBLICA NON COMUNALE

Con riferimento ai **servizi educativi già autorizzati e funzionanti** alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi della Legge regionale, il Comune di riferimento deve adottare uno o più provvedimenti ricognitivi che prendano atto dell'elenco dei servizi autorizzati presenti sul territorio di propria competenza, delle relative capacità ricettive e dei rispettivi Titolari entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Con riferimento ai **servizi educativi con *iter* autorizzativo in corso o per i quali sia stata presentata una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)** al momento dell'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi della Legge regionale, nonché ai servizi per i quali sia stata presentata istanza di autorizzazione al

[2] Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

funzionamento successivamente all'entrata in vigore dei medesimi, il Comune di riferimento, previa istruttoria, adotta i provvedimenti autorizzativi necessari, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

L'*iter* autorizzativo viene descritto di seguito.

FASE 1

Il Soggetto Titolare presenta al Comune territorialmente competente, tramite SUAP, istanza di autorizzazione al funzionamento per un nuovo servizio.

L'istanza, il cui modello viene predisposto dal SUAP in coerenza con l'Allegato A alla D.G.R. n. 3-1937 del 10/12/2025 e s.m.i., è corredata da:

- documentazione tecnica (planimetrie degli spazi interni ed esterni, titolo giuridico relativo alla disponibilità del/degli immobile/i in cui ha sede il servizio, Certificato di agibilità, Certificati impiantistici, Certificato di prevenzione incendi, eventuale SCIA ai VVFF se dovuta, etc);
- documentazione relativa ai requisiti organizzativo-gestionali (Regolamento, Progetto educativo);
- documentazione relativa ai requisiti soggettivi del Titolare del servizio (titolo di legittimazione del legale rappresentante, Dichiarazione/i di assenza di procedure fallimentari e concorsuali e altre dichiarazioni collegate).

FASE 2

Il SUAP riceve l'istanza ed effettua il controllo di legittimità e di completezza della documentazione presentata:

- in caso di ***esito negativo*** del controllo, il SUAP respinge l'istanza e/o richiede integrazioni al soggetto richiedente;
- In caso di ***esito positivo*** del controllo, il SUAP avvia il procedimento e contestualmente trasmette l'istanza all'ufficio competente.

FASE 3

In caso di avvio del procedimento, l'Ufficio/Servizio competente/SUAP trasmette:

- all'ASL (SISP) competente per territorio, la documentazione per la valutazione tecnica ai fini del rilascio, entro 30 giorni, del parere preventivo di idoneità igienico-sanitaria, di carattere obbligatorio.

  In caso di parere negativo del SISP dell'ASL, l'Ufficio/Servizio competente respinge l'istanza o richiede integrazioni documentali, anche attraverso il SUAP.

- al Presidente del CTE, l'istanza corredata dalla relativa documentazione.

FASE 4

Il Presidente del CTE riunisce il Comitato, che

1. Avvia l'istruttoria di merito.
2. Procede con la verifica dei seguenti elementi di cui all'Allegato A alla D.G.R. n. 3-1937 del 10/12/2025 e s.m.i., ovvero:
   - conformità ai **requisiti minimi strutturali generali e specifici** previsti per ciascun tipo di servizio;
   - conformità ai **requisiti organizzativi e gestionali**, con specifico riferimento a:

- la presenza di un "Regolamento di organizzazione e funzionamento del Servizio", con l'indicazione della dotazione organica e dei rapporti numerici previsti, nonché della funzione del Coordinatore pedagogico e delle figure previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii);
- la presenza di un Progetto pedagogico/educativo in relazione allo specifico servizio.

La verifica degli elementi sopra richiamati avviene attraverso:

- l'esame della documentazione presentata (verifica documentale);
- la realizzazione di un sopralluogo (verifica ispettiva autorizzativa) presso la struttura sede del servizio, ai fini della verifica dei requisiti dichiarati/autocertificati e previo preavviso.

  In esito al sopralluogo, viene redatto un verbale, secondo il Modello predisposto.

3. A conclusione dell'*iter* istruttorio, redige un verbale, sottoscritto da tutti i componenti e che ne riporta gli esiti complessivi.

FASE 5

Sulla base degli esiti dell'*iter* istruttorio, il Dirigente competente adotta il provvedimento finale di autorizzazione. Tale provvedimento viene inviato al SUAP, che lo acquisisce e procede alla trasmissione dello stesso al soggetto Titolare.

Avvio dell'attività

L'attività deve essere avviata entro due mesi dalla data di emanazione del provvedimento autorizzativo, pena la decadenza dello stesso.

Su richiesta motivata da parte del Titolare, il Comune può concedere una proroga non superiore a due mesi.

Modifiche dell'autorizzazione

In caso di **cessione** a qualsiasi titolo, totale o parziale, **dell'attività** o **dell'impresa**, nonché di modifica della rappresentanza legale, il soggetto subentrante è tenuto, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, a presentare istanza di modifica ai fini dell'adeguamento della titolarità dell'autorizzazione, previa verifica dei requisiti soggettivi dichiarati. In attesa della conclusione del procedimento, l'attività può proseguire.

Nel caso di esigenze di **modifica** della **capacità ricettiva** o di altre variazioni ad essa riconducibili, il Titolare è tenuto a presentare istanza ai fini dell'adeguamento/modifica del titolo autorizzativo.

Per le restanti variazioni gestionali che comportano una modifica del *Regolamento di organizzazione e funzionamento del Servizio*, il Titolare provvede a comunicare, entro trenta giorni, l'avvenuta variazione, ai fini di una presa d'atto o di un eventuale adeguamento del titolo autorizzativo.

Nel caso di **variazioni ai locali che ospitano i servizi** che non comportino una modifica della planimetria e/o destinazione d'uso dei locali stessi, il Titolare dell'autorizzazione presenta, entro trenta giorni dall'ultimazione dell'intervento, relativa comunicazione. Nel caso di **variazioni che comportino una modifica planimetrica e/o**

destinazione d'uso dei locali rispetto a quanto oggetto di autorizzazione, il Titolare è tenuto, prima di effettuare gli interventi, a presentare istanza ai fini del mantenimento o della modifica del titolo autorizzativo.

Nel caso in cui i Nidi, i Micronidi d'infanzia, le Sezioni Primavera e gli Spazi Gioco allestiti in immobili già esistenti intendano avvalersi della deroga fino al 15% rispetto al dimensionamento minimo previsto, il Titolare è tenuto a presentare istanza, ai fini della verifica del rispetto dei requisiti minimi strutturali definiti.

Nel caso di variazioni della capacità ricettiva dei servizi in presenza di specifiche condizioni di fragilità o di situazioni straordinarie, come previsto dal richiamato Allegato A alla D.G.R. n. 3-1937 del 10/12/2025 e s.m.i, il Titolare è tenuto a comunicare tempestivamente le variazioni da effettuare, specificando il periodo previsto di accoglienza e le relative motivazioni.

Le istanze/comunicazioni di modifica devono essere trasmesse al SUAP.

Sospensione dell'attività

In caso di sospensione temporanea dell'attività, il Titolare è tenuto a comunicare tempestivamente il periodo di sospensione e le relative motivazioni.

Le comunicazioni di sospensione devono essere trasmesse al SUAP.

Cessazione dell'attività

La cessazione dell'attività deve essere comunicata con un preavviso minimo di sessanta giorni e determina la decadenza dell'autorizzazione, che decorre dalla data di cessazione comunicata.

In caso di sospensione dell'attività per più di 60 giorni consecutivi, l'autorizzazione decade. La decadenza non si applica per causa di forza maggiore o se la sospensione è stata preventivamente sottoposta e approvata dal Comune.

Le comunicazioni di cessazione devono essere trasmesse al SUAP.

B. SERVIZI A TITOLARITÀ COMUNALE

Con riferimento ai **servizi educativi già autorizzati** alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi della Legge regionale, il Comune di riferimento deve adottare uno o più provvedimenti ricognitivi di presa d'atto e allegare la documentazione probante la sicurezza, l'idoneità all'uso, la capacità ricettiva massima della struttura, nonché eventuali gestori o conduttori.

Per quanto riguarda i Nidi d'infanzia comunali **già esistenti e funzionanti** ma **non ancora autorizzati** alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi della Legge regionale, il Comune di riferimento deve adottare un provvedimento istitutivo, al quale deve essere allegata, per completezza, la documentazione tecnico-strutturale obbligatoria in base alla normativa vigente e la relativa Carta della qualità dei Servizi.

I provvedimenti sopra richiamati devono essere adottati entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento

Per l'*iter* autorizzativo dei **nuovi servizi a titolarità comunale**, il Comune – avvalendosi del CTE e acquisito il parere igienico-sanitario dell'ASL - adotta un provvedimento istitutivo che comprova la sussistenza dei requisiti di carattere strutturale e organizzativo-gestionale e le condizioni di sicurezza previsti per l'autorizzazione dei servizi

a titolarità privata e pubblica di cui alla D.G.R. n. 3-1937 del 10/12/2025 e s.m.i. La documentazione obbligatoria in base alla normativa vigente, comprensiva del Progetto pedagogico, nonché la "Carta della qualità dei Servizi", dovrà essere allegata al provvedimento istitutivo.

TERMINI PER LA TRASMISSIONE DEI PROVVEDIMENTI AL SETTORE REGIONALE COMPETENTE

Tutti i provvedimenti sopra richiamati e relativi a:

- nuove autorizzazioni o nuove istituzioni di servizi educativi per l'infanzia;
- provvedimenti ricognitivi di servizi a titolarità privata o a titolarità pubblica non comunale;
- provvedimenti ricognitivi di servizi a titolarità comunale;
- autorizzazioni/ istituzioni di un servizio con iter in corso;
- istituzioni di servizi comunali non autorizzati;
- autorizzazioni di servizio in precedenza oggetto di SCIA;

devono essere obbligatoriamente trasmessi al Settore regionale competente tramite il sistema SIRSE cui il Comune è accreditato entro 30 giorni dalla data di assunzione e, in ogni caso, entro e non oltre la data di inizio della rilevazione informatica annuale. Entro i medesimi termini, devono essere trasmesse tramite il sistema informatico eventuali modifiche alle autorizzazioni/istituzioni.

La mancata trasmissione nei termini indicati implica l'automatica esclusione dai riparti delle risorse nazionali e regionali.

2.3 DISCIPLINA TRANSITORIA PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI

Allo scopo di garantire la continuità nell'avvio dei nuovi servizi, evitando interruzioni nell'offerta educativa e assicurando, al contempo, il pieno rispetto dei requisiti di sicurezza, qualità e tutela dei minori, a partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento è prevista una fase transitoria, in cui le ASL – principalmente attraverso il SISP - devono continuare a garantire il supporto in materia di autorizzazione e di vigilanza, in collaborazione con I Comuni. Tale collaborazione deve essere formalizzata, se del caso, mediante Convenzioni che definiscano modalità di raccordo, tempistiche e forme di sostegno organizzativo e professionale.

Il Comune di Torino, presso il quale è istituita una Commissione di Vigilanza del sistema dei servizi socioeducativi per la prima infanzia, con partecipazione congiunta del Comune e dell'ASL e con funzioni autorizzative e di vigilanza, mantiene la stessa in essere fino all'adozione del Regolamento comunale di recepimento della presente Disciplina.

Qualora il Comune non sia in grado di effettuare il sopralluogo entro i termini ordinari del procedimento per cause organizzative, verificata la completezza della documentazione e la sussistenza dei pareri tecnici obbligatori (acquisiti direttamente dal Comune oppure allegati dall'ente gestore se già rilasciati dagli enti competenti), quest'ultimo potrà valutare se rilasciare un'**autorizzazione temporanea con condizione risolutiva**.

L'autorizzazione temporanea al funzionamento resta valida fino all'adozione dei provvedimenti in esito al sopralluogo.

Sulla base dell'esito del sopralluogo, si configurano le seguenti possibili situazioni:

ESITO	CONSEGUENZE
POSITIVO	***Rilascio dell'autorizzazione definitiva***
POSITIVO CON PRESCRIZIONI	***Rilascio autorizzazione definitiva subordinata all'adeguamento entro un termine stabilito***
NEGATIVO	***Decadenza automatica dell'autorizzazione temporanea***

L'autorizzazione temporanea:

- consente l'avvio del servizio;
- è rilasciata "con condizione risolutiva", ovvero decade automaticamente se il sopralluogo successivo rileva incongruenze o difformità rispetto alla documentazione presentata;
- non può essere rilasciata in assenza di certificazioni di sicurezza e agibilità.

Il sopralluogo deve essere effettuato entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione temporanea, con possibilità, durante la fase di transizione, di supporto tecnico da parte dell'ASL.

La Regione Piemonte, in collaborazione con ANCI/ALI/ANPCI, mette a disposizione modelli di atti, *check-list* e modulistica e organizza un accompagnamento per il personale comunale.

La presente disciplina si applica per 6 mesi dalla data di trasferimento delle competenze.

La disciplina transitoria si fonda su tre principi:

1. ***Tutela della sicurezza dei bambini***: nessuna autorizzazione temporanea può essere rilasciata in assenza di certificazioni tecniche obbligatorie.
2. ***Continuità dell'offerta educativa***: i ritardi amministrativi non devono impedire l'apertura di servizi pienamente conformi.
3. ***Collaborazione Regione/ASL e Comuni***, per garantire uniformità e qualità dei controlli.

3. ACCREDITAMENTO

3.1 DEFINIZIONI E FINALITÀ

Il percorso di accreditamento dei servizi educativi rappresenta uno strumento fondamentale per garantire qualità, trasparenza e coerenza nell'offerta educativa rivolta ai bambini e alle famiglie. Attraverso criteri e ambiti di innovazione definiti, l'accreditamento promuove il miglioramento continuo dei servizi, valorizzando: le competenze professionali, l'organizzazione dell'offerta educativa, il rapporto con le famiglie e le capacità di rispondere agli specifici bisogni di un territorio. È un processo che non si limita alla sola verifica formale dei requisiti, ma favorisce una cultura della qualità, dell'autovalutazione e della progettazione partecipata.

L'obiettivo strategico dell'accreditamento è innalzare gli *standard* qualitativi consolidando una rete pubblico-privata-accreditata che valorizzi percorsi educativi inclusivi, flessibili e qualificati nel dare risposte alle esigenze di cura e di educazione che la nostra contemporaneità richiede di soddisfare.

L'accreditamento è, quindi, da intendersi come un processo dinamico volto a promuovere il miglioramento continuo della qualità dell'offerta dei servizi e, in tale prospettiva, assumono centralità le competenze a misurarsi con la definizione contestuale delle priorità progettuali, il monitoraggio delle loro evoluzioni e la capacità di mettersi in rete e co-progettare con intenzionalità pedagogica. In quest'ottica, tutti i servizi si dotano di una "Carta della qualità dei servizi" - di cui all'art. 25, co.2, della Legge regionale - quale strumento attraverso il quale vengono dichiarati in modo trasparente l'offerta educativa, le modalità di erogazione, gli impegni rispetto all'utenza e gli *standard* di qualità garantita.

L'accreditamento costituisce, come previsto dal medesimo articolo della Legge regionale, titolo necessario per l'accesso ai contributi pubblici, nonché per la stipula di contratti o convenzioni con gli enti locali e comporta il possesso di ulteriori specifici requisiti rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione al funzionamento.

3.2 AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI COINVOLTI

Il D.lgs. n. 65/2017, la L.R. n. 30/2023 (art. 2) e la L. n.182/2025[3] individuano il servizio educativo per l'infanzia come un contesto che si caratterizza per la presenza di una progettualità pedagogica in continuità con la scuola dell'infanzia prevedendo spazi, tempi e organizzazioni coerenti con il progetto educativo.

In tale cornice, sono oggetto di accreditamento i **servizi a titolarità privata o pubblica non comunale**, ovvero:

a) Nidi d'infanzia e Micronidi;

b) Sezioni primavera.

Con riferimento alla specifica offerta educativa di un contesto territoriale, a seguito di valutazione del Comune/Associazione di Comuni di riferimento, anche i servizi integrativi - Nidi in famiglia, Spazi gioco, Centri bambini e famiglie, con un progetto educativo in continuità con la Scuola dell'infanzia - possono essere accreditati nel rispetto degli interventi di miglioramento previsti.

[3] Il D.lgs. n. 65/2017 e la L. n. 182/2025 "*Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese*" che all'art. 51, co. 7 ne apporta alcune modificazioni.

Al fine di promuovere un sistema regionale dei servizi educativi sempre più orientato alla diffusione di una cultura della qualità per la prima infanzia e in coerenza con i principi e gli orientamenti ministeriali, anche i **servizi educativi a titolarità comunale**, pur non essendo oggetto di accreditamento, devono conformare la propria attività/progettualità agli elementi di qualità previsti nell'ambito del sistema di accreditamento oggetto del presente Atto.

Sulla base di quanto disposto dalla L.R. n. 30/2023, art.15, lett. d) e degli orientamenti forniti a livello regionale, i Comuni, nell'esercizio della funzione attribuita, definiscono il sistema di accreditamento nell'ambito del proprio Regolamento comunale, di cui alla Sez. 1 del presente documento. Tale Regolamento deve contenere indicazioni circa:

- la procedura di accreditamento, in particolare le modalità di presentazione delle istanze;
- la durata e i rinnovi, nonché le modalità di sospensione/revoca;
- gli strumenti operativi e di verifica, in aderenza alle procedure e agli interventi di miglioramento previsti dai Macro-Ambiti di cui al successivo paragrafo.

3.3 MACRO-AMBITI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI

Il processo di accreditamento riveste un ruolo centrale per lo sviluppo della qualità dei servizi educativi e contribuisce ad avviare il cambiamento culturale già auspicato nelle *Linee Pedagogiche per il sistema integrato 0-6* (D.M. n. 334 del 22/11/2021), orientato alla configurazione di un sistema *pubblico-privato accreditato*, come quadro di riferimento delle politiche educative, riconoscendo anche al protagonismo del privato una funzione pubblica. Il processo di integrazione tra titolarità e gestioni diverse rappresenta, infatti, un valore aggiunto non solo in termini di qualificazione dell'intera rete dei servizi educativi, ma anche di offerta di opportunità ampie, differenziate, flessibili e articolate per rispondere alle esigenze espresse dai diversi contesti territoriali.

Al fine dell'accreditamento, si richiede ai servizi che presenteranno istanza di investire su **Macro-Ambiti di sviluppo progettuale**, declinati in specifici **Interventi di miglioramento**. Tali aree progettuali saranno definite all'interno di Linee Guida dedicate, che verranno approvate con un successivo Atto entro il 31 dicembre 2026 in esito a un percorso partecipato di concertazione con i rappresentanti dei CPT e del privato sociale membri della Conferenza regionale del sistema integrato dalla nascita sino a sei anni (CoReSi 0-6), di cui all'art.22 della Legge regionale. L'individuazione di tali Macro-Ambiti, da una parte, persegue obiettivi di apertura dei servizi educativi verso le sfide della contemporaneità e, dall'altra, richiede, nella declinazione degli Interventi di miglioramento, una contestualizzazione mirata in relazione alla genesi e allo sviluppo del servizio che presenta istanza di accreditamento.

n questo contesto, i **Coordinamenti Pedagogici Territoriali** sopra citati, assumono un'importanza strategica assolvendo alle seguenti funzioni:

- promozione della qualità educativa;
- garanzia dell'inclusione di tutti i bambini e delle loro famiglie;
- promozione di servizi flessibili e orientati alla conciliazione tra tempi della cura educativa e i tempi di lavoro;

- promozione della formazione continua del personale;
- messa in rete dei servizi, potenziandone la co-progettazione.

I CPT svolgono un ruolo rilevante nel processo di accreditamento e di autovalutazione/valutazione, in particolare nell'accompagnare i servizi con interventi formativi mirati anche a sostenere percorsi di progettualità innovativa.

3.4 PROCESSO DI ACCREDITAMENTO

Il processo di accreditamento prevede le attività e le funzioni di seguito descritte.

1. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE, *ITER* ISTRUTTORIO E RILASCIO DEL TITOLO DI ACCREDITAMENTO

Il provvedimento di autorizzazione al funzionamento è il prerequisito per la presentazione dell'istanza di accreditamento.

Il Titolare/Legale Rappresentante presenta al Comune territorialmente competente istanza di accreditamento nel rispetto dei termini e delle modalità previste dal Regolamento comunale e corredata da un **Progetto di sviluppo dell'offerta educativa** (di seguito, anche solo "Progetto di Sviluppo"), secondo le indicazioni fornite all'interno delle sopra citate Linee Guida.

L'ufficio/Servizio competente, ricevuta l'istanza, avvia il procedimento amministrativo (ai sensi del D.P.R. 160/2010) e la trasmette contestualmente al Presidente del **Comitato tecnico educativo** (CTE) unitamente alla relativa documentazione prevista.

Il CTE può essere eventualmente integrato - nel rispetto dei principi di imparzialità e neutralità - da uno o più membri esterni: un coordinatore di CPT di diversa provenienza provinciale, un funzionario del Settore "Politiche dell'Istruzione, Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche" della Direzione regionale "Istruzione e Diritto allo Studio Universitario, Formazione e Lavoro"; altri professionisti esperti in materia. Il Comitato medesimo provvede a effettuare:

a) l'istruttoria e la verifica della completezza della documentazione presentata;

b) la valutazione di merito del Progetto di Sviluppo, sulla base di specifici criteri valutativi definiti all'interno delle Linee Guida.

Al fine di acquisire ulteriori elementi utili alla valutazione, il CTE ha facoltà di effettuare un sopralluogo presso la sede del servizio per il riscontro *in loco* di quanto contenuto nel Progetto di Sviluppo, con contestuale redazione di apposito verbale da conservare agli atti.

L'*iter* istruttorio si conclude con l'adozione del provvedimento di **accreditamento provvisorio** da parte del Responsabile del Procedimento entro 60 giorni dall'invio dell'istanza. **Con esclusivo riferimento alla fase di definizione del primo elenco dei servizi accreditati (31/10/2027), l'accreditamento provvisorio deve essere confermato entro 24 mesi dall'emanazione del relativo provvedimento e a seguito di esito positivo dell'attività di vigilanza. A regime, ciascun Comune stabilisce le tempistiche di concessione dell'accreditamento definitivo.**

2. ISTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE STRUTTURE ACCREDITATE

I Comuni trasmettono al Settore regionale competente la prima ricognizione delle strutture accreditate entro il **31 ottobre 2027**. Tali elenchi confluiscono nel "**Registro regionale dei servizi per l'infanzia accreditati**".

Con periodicità annuale, tale Registro viene aggiornato con gli elenchi contenenti i nuovi servizi accreditati e le variazioni intervenute, che i Comuni sono tenuti a trasmettere entro il 31 ottobre di ogni anno.

L'inserimento nel Registro regionale costituisce titolo necessario per l'accesso ai contributi pubblici e per la stipula di contratti/convenzioni con gli enti locali.

3. VALIDITÀ DELL'ACCREDITAMENTO, VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE E MONITORAGGIO

Il mantenimento del titolo di accreditamento è subordinato all'esito positivo dell'attività di vigilanza, di cui alla successiva Sez.4. I Comuni hanno la facoltà di definire, all'interno del propri Regolamenti, i periodi di validità e le modalità di rinnovo.

Il CTE può disporre, nell'ambito della vigilanza, valutazioni e verifiche periodiche sui servizi educativi, prevedendo eventuali *follow-up* in loco e avvalendosi di strumenti dedicati (*check-list*, griglie di valutazione, indicatori di qualità, evidenze documentali o di altra natura).

Al fine di promuovere una cultura dell'innovazione e del miglioramento continuo, i servizi educativi sono tenuti, inoltre, a svolgere costanti attività di monitoraggio e autovalutazione, in coerenza con il Progetto di Sviluppo presentato e con il supporto del CPT di riferimento.

4. FASE TRANSITORIA

Ai sensi dell'art. 34, co.6, della L.R. n. 30/2023, ai servizi educativi che, alla data di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di attuazione, ricevono contributi pubblici o hanno in essere contratti o convenzioni con gli enti locali viene rilasciato dal Comune un accreditamento provvisorio, subordinato alla presentazione di un'istanza di accreditamento corredata da un Progetto di sviluppo e secondo l'*iter* sopra richiamato. Anche per questi ultimi, l'accreditamento provvisorio deve essere confermato entro 24 mesi dall'emanazione del relativo provvedimento e a seguito di esito positivo dell'attività di vigilanza.

Tali servizi confluiscono nella sopra citata prima ricognizione che ciascun Comune deve comunicare entro il 31 ottobre 2027 e nei successivi elenchi trasmessi annualmente al Settore regionale competente.

4. VIGILANZA

4.1 DEFINIZIONI, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 30/2023, la funzione di vigilanza è finalizzata alla verifica della qualità e dell'appropriatezza dei servizi e delle prestazioni erogate, nonché il mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento.

La funzione di vigilanza è attribuita ai **Comuni**, singoli o associati, che la esercitano attraverso il Comitato tecnico educativo, con la collaborazione delle ASL, come previsto dall'art. 17 della L.R. n. 30/2023. Ciascun Comitato è regolamentato secondo modalità definite dai Comuni stessi, singoli o associati, secondo le specifiche di cui alla Sez. 1.

L'esercizio dell'attività di vigilanza è finalizzato, nel suo complesso, alla promozione del benessere dei bambini e delle famiglie, attraverso la verifica di aspetti che hanno ricadute dirette e indirette su quest'ultimo, quali il corretto adempimento e il rispetto delle regole vigenti, nonché l'efficacia e l'efficienza degli interventi e la promozione della qualità del servizio.

In quest'ottica, le attività caratterizzanti la funzione di vigilanza possono essere ricondotte ai seguenti ambiti, strettamente connessi e interdipendenti:

a. ambito di natura tecnica, inerente alla verifica dei requisiti di funzionamento (strutturali, tecnici, organizzativi, gestionali e soggettivi del Legale Rappresentante e/o del Titolare) necessari per il conseguimento o il mantenimento del regime autorizzativo e di accreditamento;

b. ambito di natura programmatoria e strategica, inerente all'appropriatezza e alla qualità dei servizi erogati e al benessere dei bambini, nonché alla promozione di azioni di miglioramento conseguenti all'attività di verifica.

In relazione alla titolarità del servizio e alla natura del titolo oggetto di verifica, la vigilanza prevede le attività di seguito descritte.

A. SERVIZI OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO/ISTITUZIONE

SERVIZI A TITOLARITÀ COMUNALE A GESTIONE DIRETTA/INDIRETTA

Il Comune di riferimento deve adottare soluzioni organizzative atte a garantire un monitoraggio continuativo circa il rispetto degli *standard* minimi strutturali e organizzativo-gestionali, nonché di sicurezza, previsti dalla normativa regionale, avvalendosi del CTE o di altri soggetti esterni appositamente individuati.

SERVIZI A TITOLARITÀ PRIVATA E A TITOLARITÀ PUBBLICA NON COMUNALE

Con riferimento ai servizi a titolarità privata e pubblica non comunale, si prevedono le seguenti attività:

1. Verifica dei requisiti strutturali, tecnici, gestionali e qualitativi previsti dalle disposizioni nazionali e regionali. Nello specifico:
    - con riferimento ai **requisiti strutturali e di dimensionamento,** le verifiche hanno a oggetto:

- il mantenimento della dotazione minima di ambienti, impianti e attrezzature *definite dal titolo autorizzatorio e planimetria allegata, sulla base delle norme* nazionali e/o dalle norme regionali specifiche per ogni tipologia di servizio, nonché gli aspetti igienico sanitari;
- la documentazione relativa alla struttura, agli impianti e alle attrezzature.

- con riferimento ai **requisiti organizzativi e gestionali**, le verifiche hanno a oggetto:
  - la presenza del "Regolamento di organizzazione e funzionamento del Servizio" e del Progetto pedagogico/educativo;
  - Il rispetto degli *standard* per il personale educativo e ausiliario, con particolare attenzione al numero minimo di unità e al possesso delle qualifiche professionali richieste dalla normativa;
  - il possesso dei titoli professionali previsti per i diversi profili e, nei casi richiesti, l'iscrizione agli ordini/albi professionali.

2. Adozione di raccomandazioni sulla gestione dei servizi.
3. Applicazione delle sanzioni (secondo le procedure previste dalla L. n. 689 del 24/11/1981).
4. Modifica, sospensione e revoca del titolo autorizzativo.

B. SERVIZI OGGETTO DI ACCREDITAMENTO

SERVIZI A TITOLARITÀ COMUNALE A GESTIONE DIRETTA/INDIRETTA

Il Comune di riferimento deve adottare soluzioni organizzative, gestionali e di sostenibilità atte a garantire il rispetto e il monitoraggio degli *standard* qualitativi coerenti con le Linee Guida regionali anche dei servizi a propria titolarità – a gestione diretta o indiretta - presenti sul territorio, avvalendosi del CTE o di altri soggetti esterni appositamente individuati.

SERVIZI A TITOLARITÀ PRIVATA E A TITOLARITÀ PUBBLICA NON COMUNALE

Con riferimento ai servizi a titolarità privata e pubblica non comunale, si prevedono le seguenti attività:

- verifica, in coerenza con il Regolamento comunale, della sussistenza e permanenza dei requisiti di qualità contenuti all'interno del Progetto di Sviluppo attraverso il riscontro delle evidenze attestanti le attività in esso descritte;
- adozione di raccomandazioni/prescrizioni relative alle azioni da intraprendere ai fini dell'innalzamento della qualità dei servizi;
- sospensione e revoca dell'accreditamento.

4.2 ASPETTI PROCEDURALI

Le attività di vigilanza devono garantire omogeneità/coerenza di comportamento, oggettività e trasparenza dei procedimenti di valutazione da parte di tutti i soggetti preposti, l'utilizzo appropriato degli strumenti di controllo - permettendo altresì il coordinamento e il monitoraggio delle attività da parte dei Comuni interessati - nonché un supporto tecnico-normativo da parte del Settore regionale competente.

L'attività di vigilanza viene condotta in modalità **ordinaria** e **straordinaria**.

ATTIVITÀ ORDINARIA

Il CTE programma l'attività di vigilanza predisponendo un **Piano annuale** contenente la pianificazione dell'attività di vigilanza ordinaria nel periodo, sulla base del numero e della tipologia di servizi presenti sul territorio di riferimento, nonché delle criticità e/o delle situazioni di rischio riscontrate.

Il Piano annuale deve contenere:

- l'elenco dei servizi educativi presenti sul territorio, distinti per tipologia e condizione (autorizzati, accreditati);
- la pianificazione di massima dell'attività di vigilanza - controlli documentali, visite ispettive ordinarie - che si prevede di effettuare nel periodo, con l'indicazione di eventuali criteri di priorità (numero e tipologie di servizi, criticità riscontrate e/o situazioni di rischio);
- le modalità di attivazione di visite ispettive straordinarie in risposta a fattori esterni (segnalazioni, richieste specifiche di altri Enti…);
- eventuali modalità di raccordo operativo con altri soggetti istituzionali deputati alle attività di vigilanza, ispezione e controllo (es. ASL e, se del caso, altri soggetti).

Il Piano deve essere comunicato formalmente all'ufficio di riferimento (di norma l'Ufficio Servizi educativi) del/i Comune/i sede/i dei servizi oggetto di vigilanza.

L'implementazione del Piano è, inoltre, oggetto di condivisione periodica tra il CTE e altri soggetti interessati, anche al fine dell'adozione di eventuali misure correttive/organizzative necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il CTE effettua le attività di vigilanza ordinaria sui ***servizi educativi autorizzati e accreditati*** presenti sul proprio territorio e con le seguenti modalità:

VERIFICA		DESCRIZIONE
	***VERIFICA DOCUMENTALE***	Consente di verificare il mantenimento, per i servizi autorizzati, dei requisiti di carattere strutturale e organizzativo-gestionale attraverso il controllo di aspetti certificabili e/o certificati da atti documentali anche a seguito di comunicazioni di variazioni (variazioni gestionali, variazioni ai locali che non comportano modifiche al titolo autorizzativo…) Nel caso in cui i servizi siano anche **accreditati**, la verifica documentale è effettuata in sede di verifica ispettiva *in loco* ed è focalizzata, principalmente, sul Progetto di Sviluppo (si veda oltre).
	***VERIFICA ISPETTIVA IN LOCO***	Prevede un sopralluogo presso la struttura sede del servizio e consente di verificare: ▪ per i **servizi autorizzati**, il mantenimento dei requisiti di carattere strutturale e organizzativo-gestionale non verificabili in ufficio; ▪ per i **servizi anche accreditati**, le evidenze relative all'attuazione del Progetto di Sviluppo presentato.

ATTIVITÀ STRAORDINARIA

Il CTE effettua le attività di vigilanza straordinaria in relazione ai ***Servizi educativi autorizzati*** presenti sul proprio territorio e con le seguenti modalità:

VERIFICA		DESCRIZIONE
	***VERIFICA DOCUMENTALE***	Consente di verificare il mantenimento dei requisiti di carattere strutturale e organizzativo-gestionale attraverso il controllo di aspetti certificabili e/o certificati da atti documentali, a seguito di comunicazioni di variazioni (variazioni gestionali, variazioni ai locali che non comportano modifiche al titolo autorizzativo…) e/o di segnalazioni o richieste pervenute da altri soggetti (enti, famiglie, …)
	***VERIFICA ISPETTIVA IN LOCO***	Prevede un sopralluogo senza preavviso presso la struttura sede del servizio, eseguito con carattere di urgenza a seguito di segnalazioni o di richieste pervenute da altri soggetti (enti, famiglie, …) o di rilevazione di problematiche relative all'operatività della struttura in occasione di eventi straordinari. Nel corso del sopralluogo può essere prevista la richiesta e la verifica di documentazione tecnica.

MODALITÀ OPERATIVE DELLE VERIFICHE ISPETTIVE

Ai fini della validità delle verifiche ispettive *in loco*, ordinarie o straordinarie, è richiesta la presenza di almeno due componenti del CTE (o loro delegati). Nel caso di prescrizioni specifiche, inoltre, le verifiche conseguenti potranno essere fatte dai componenti del CTE competenti in ragione della criticità sollevata: in tali casi, per la validità del sopralluogo è richiesta la presenza di almeno due componenti con qualifiche professionali coerenti con gli obiettivi del controllo. La coerenza delle qualifiche professionali con gli obiettivi della visita è norma di salvaguardia procedurale, soprattutto nei casi volti a verificare il rispetto delle prescrizioni che determinano la formulazione di ulteriori prescrizioni o l'applicazione di sanzioni amministrative.

Nell'esecuzione dell'intervento di vigilanza, il Presidente del CTE cura l'organizzazione della verifica *in loco*, la gestione dell'intervento e la redazione *in loco* del relativo verbale, in collaborazione con gli altri componenti.

Il verbale deve dare conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- gli operatori incaricati della verifica ispettiva;
- i soggetti rappresentanti della struttura presenti alla visita;
- i tempi di esecuzione ovvero la data e l'ora d'inizio e fine visita;
- gli obiettivi dell'intervento;
- gli elementi verificati, le evidenze raccolte e i risultati delle rilevazioni;
- l'eventuale documentazione acquisita agli atti;
- le eventuali dichiarazioni dei presenti al sopralluogo e l'eventuale rifiuto alla sottoscrizione da parte del Titolare o dei presenti.

Nel verbale deve essere riportata la descrizione della situazione accertata, nonché la necessaria corrispondenza nelle evidenze riscontrate e/o nei documenti esaminati e/o acquisiti sul posto o da acquisire.

Il Settore regionale competente renderà disponibile un modello di *check-list* contenente gli elementi minimi oggetto di verifica documentale e *in loco*, a uso dei Comuni. Per quanto concerne quest'ultima fattispecie, l'utilizzo di *check-list* non sostituisce il verbale, non esaurisce gli obblighi di diligenza che permangono in capo

ai componenti del CTE e non pregiudica la valutazione e la registrazione di altri aspetti d'interesse che dovessero emergere nel corso dell'ispezione.

Nel verbale devono essere segnalate anche eventuali criticità oggettive che possano essere di potenziale danno ai bambini, ancorché non pertinenti con le qualifiche professionali dei componenti del CTE che ha effettuato la verifica ispettiva *in loco*.

Il verbale deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del Soggetto Titolare dell'autorizzazione al funzionamento o da un suo incaricato, che potranno richiedere l'inserimento anche di eventuali dichiarazioni. Una copia del verbale deve essere rilasciata al legale rappresentante del Soggetto Titolare o a un suo incaricato.

Il verbale è un atto a sé stante e non può essere integrato; eventuali atti conseguenti, a carattere prescrittivo o sanzionatorio, dovranno essere distinti e sottoscritti dal Presidente del CTE.

ESITI DELLE VERIFICHE E CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Le verifiche sono finalizzate a rilevare:

- eventuali situazioni di non conformità su cui è necessario attivare tempestivamente azioni correttive;
- eventuali aree di criticità sulle quali occorre intervenire in via preventiva;
- l'evidenza di opportunità di interventi migliorativi.

Con riferimento a ciascuna verifica, i risultati possono dare luogo a:

1. ***ASSENZA DI RILIEVI***

   Il procedimento ispettivo si chiude con un Provvedimento di presa d'atto degli esiti della verifica da parte del Dirigente dei servizi educativi (o altro Dirigente/Sindaco o suo delegato) del Comune in cui ha sede il servizio educativo oggetto di vigilanza.

2. ***FORMULAZIONE DI RILIEVI***, ovvero:

   RACCOMANDAZIONI: proposte o richieste finalizzate al miglioramento del servizio.

   Gli esiti del procedimento di verifica vengono assunti con verbale, sottoscritto da tutti i componenti del CTE e contenente raccomandazioni per il miglioramento del servizio, che viene trasmesso all'Ufficio competente del Comune sede del servizio educativo oggetto di vigilanza.

   Il procedimento ispettivo si chiude con un Provvedimento di presa d'atto da parte del Dirigente di riferimento.

   NON CONFORMITÀ: violazioni accertate rispetto alle norme di riferimento, classificate secondo tre livelli di gravità crescente ("lieve", "media", "grave"):

   - ***Non Conformità "lieve"***, ovvero una violazione con basso impatto sull'organizzazione e gestione del servizio o sull'utenza e che non impedisce di continuare l'erogazione del servizio e che può essere risolta con specifiche azioni correttive individuate dal Titolare.

- ***Non Conformità "media"***, ovvero una violazione con impatto significativo sull'organizzazione e gestione del servizio o sull'utenza ma che non impedisce di continuare l'erogazione del servizio e può essere risolta con specifiche azioni correttive individuate dal Titolare.

  La formulazione di "Non conformità" di lieve o media entità comporta una formale richiesta al Titolare del servizio di attivare, entro un termine definito, specifiche azioni correttive.

  Gli esiti del procedimento di verifica vengono assunti con verbale sottoscritto da tutti i componenti del CTE e trasmesso all'Ufficio competente del Comune sede del servizio educativo oggetto di vigilanza:

  - in caso di *esito positivo*, il procedimento ispettivo si chiude con un Provvedimento da parte del Dirigente di riferimento;
  - in caso di *reiterata inosservanza delle prescrizioni*, l'Ufficio competente provvede a emanare i relativi provvedimenti di sospensione/revoca del titolo autorizzativo e, di conseguenza, dell'accreditamento.

- ***Non Conformità "grave":*** ovvero una violazione che espone a rischio i diritti e gli interessi dei bambini e/o relativa a importanti carenze infrastrutturali o di processo del Titolare di servizio educativo, in grado di generare significativi dubbi sulla capacità di erogare il servizio nel rispetto dei requisiti previsti. Va risolta con specifiche azioni correttive attuate secondo tempi congrui e stringenti, in relazione alla portata della violazione.

  La formulazione di "Non conformità" di grave entità comporta l'attivazione della procedura per la sospensione/revoca del titolo autorizzativo – e di conseguenza, dell'accreditamento - nonché l'irrogazione di sanzioni pecuniarie.

  Gli esiti del procedimento di verifica vengono assunti con verbale sottoscritto da tutti i componenti del CTE e trasmesso all'Ufficio competente del Comune sede del servizio oggetto di vigilanza, che adotta i necessari provvedimenti in relazione alla gravità dei rilievi, ivi compresi i casi di illecito amministrativo.

SANZIONI

I casi di illecito amministrativo e le relative sanzioni sono disciplinati dall'art. 27 della Legge regionale e dalla normativa vigente. La tabella che segue riporta in sintesi, per ciascun tipo di violazione, con il limite minimo e massimo della relativa sanzione amministrativa definiti nel testo di legge.

VIOLAZIONE	SANZIONE AMMINISTRATIVA	
	MINIMA	MASSIMA
Esercizio dei servizi educativi per l'infanzia senza la prescritta autorizzazione al funzionamento	**euro 2.000,00**	**euro 15.000,00**
Esercizio dei servizi educativi per l'infanzia con eccedenza di utenti rispetto alla capacità ricettiva autorizzata	**euro 1.000,00**	**euro 5.000,00**

VIOLAZIONE	SANZIONE AMMINISTRATIVA	
	MINIMA	MASSIMA
Violazione delle disposizioni inerenti ai rapporti numerici educatore/bambino (art. 29. co.2, della L.R. n.30/2023 e pertinenti disposizioni contenute nella disciplina regionale sui requisiti minimi strutturali e organizzativi-gestionali di cui all'Allegato A alla D.G.R. n. 3-1937 del 10/12/2025 e s.m.i)	**euro 1.000,00**	**euro 6.000,00**
Inosservanza, da parte dei servizi autorizzati, dei requisiti minimi strutturali e organizzativi-gestionali nonché dei criteri e delle modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi ai fini della loro autorizzazione e del loro accreditamento definiti dalla disciplina regionale emanata in attuazione dell'art. 2, co.6 della L.R. n.30/2023	**euro 1.000,00**	**euro 5.000,00**
Mancata comunicazione al comune titolare della funzione di vigilanza delle variazioni sull'attività esercitata, a qualsiasi titolo effettuate, nonché la mancata comunicazione della cessazione dell'attività (art. 24, co. 9 e 10, della L.R. n.30/2023 e pertinenti disposizioni contenute nella disciplina regionale emanata in attuazione dell'art. 2, co.6 della L.R. n.30/2023)	**euro 500,00**	**euro 2.000,00**
Mancata comunicazione preventiva, da parte del servizio educativo, al Comune competente di sospensione dell'attività per un periodo superiore a quindici giorni consecutivi e per ragioni non di forza maggiore	**euro 1.000,00**	**euro 5.000,00**
Inosservanza, da parte dei servizi accreditati, dei requisiti necessari per l'accreditamento dei servizi (art. 25, co. 2, della L.R. n.30/2023 e pertinenti disposizioni contenute nella disciplina regionale emanata in attuazione dell'art. 2, co.6 della L.R. n.30/2023)	**euro 1.000,00**	**euro 6.000,00**

I Comuni, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria da comminare, possono fare riferimento alle previsioni di cui all'art. 16 della già citata L. n. 689 del 1981 con riferimento alle modalità e alle casistiche di applicazione del pagamento delle sanzioni in misura ridotta o, laddove ritenuto opportuno, a quanto previsto dall'art.11 della medesima Legge, che prevede la definizione della sanzione sulla base della gravità della violazione, dell'attività messa in atto dal soggetto sanzionato per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché della personalità dello stesso e delle sue condizioni economiche.

CASI DI SOSPENSIONE O REVOCA DEL TITOLO AUTORIZZATIVO E DI ACCREDITAMENTO

L'inosservanza delle prescrizioni impartite per violazioni gravi comporta, oltre alle sanzioni sopra richiamate, la **sospensione dell'autorizzazione al funzionamento, totale o parziale,** per il servizio secondo il seguente *iter*:

1. il Presidente del CTE trasmette gli atti all'Ufficio/Servizio competente del Comune sede del servizio oggetto di vigilanza;
2. il Dirigente dell'Ufficio/Servizio competente del Comune di riferimento:
   i. diffida il Titolare a conformarsi, entro un congruo termine, alle prescrizioni;
   ii. nei casi di mancato rispetto dei termini e delle prescrizioni della diffida, procede con gli atti di sospensione dell'autorizzazione e di divieto di prosecuzione del servizio fino a quando non siano eliminate le cause che hanno determinato la sospensione, dandone comunicazione ai Titolari secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

La reiterata inosservanza delle prescrizioni impartite per le violazioni gravi riscontrate, l'assenza del titolo autorizzativo o la violazione di norme in materia di sanità, di igiene e di sicurezza che siano di grave pregiudizio per la sicurezza e la salute dei bambini e degli operatori comportano, invece, la **cessazione immediata del**

servizio e la **revoca del titolo autorizzativo e di accreditamento,** secondo il medesimo *iter* sopra descritto e in coerenza con le procedure in essere nel Comune competente.

I destinatari dei provvedimenti di sospensione o di revoca dei titoli possono impugnare tali provvedimenti attraverso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni ovvero al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica dell'atto.

Gli atti di sospensione o revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento sono trasmessi al Settore regionale competente in materia entro trenta giorni dalla data di assunzione.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati dal Comune e sono utilizzati per il sostegno del sistema dei servizi per l'infanzia e per la promozione della qualità degli stessi.

5. POLI PER L'INFANZIA

Nell'ambito del Sistema Integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni, i Poli per l'infanzia si configurano come contesti innovativi di educazione, apprendimento e ricerca, ideati quali «laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio», secondo quanto delineato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 65/2017, dall'art. 11 della Legge regionale e richiamato nell'Allegato A alla D.G.R. n. 3-1937 del 10/12/2025 e s.m.i.

I Poli per l'infanzia si connotano come catalizzatori di un processo trasformativo volto a superare la dicotomia 0-3/3-6, al fine di sostenere un approccio olistico del percorso di crescita dei bambini. In quest'ottica, i Poli perseguono le seguenti finalità:

- promuovere una progettualità unitaria e in continuità, anche attraverso forme di coordinamento amministrativo, nel rispetto delle specifiche finalità e procedure gestionali di ciascuna istituzione/servizio;
- programmare congiuntamente incontri collegiali, percorsi formativi, scambi di esperienze e riunioni di coordinamento integrato 0-6;
- individuare e sostenere percorsi di ricerca, confronto, innovazione metodologica e didattica;
- qualificare il Polo come "centro di opportunità educative" con riferimento ai bisogni specifici del contesto di riferimento;
- riconoscere le famiglie come parte attiva nel processo educativo in un'ottica di partecipazione e corresponsabilità educativa.

Pertanto, i Poli, quali centri di risorse e opportunità educative, garantiscono una progettazione unitaria e condivisa fondata principalmente sui seguenti elementi:

- mappatura delle attività specifiche relative ai segmenti 0-3 e 3-6, evidenziando le possibili interazioni nel progetto educativo-didattico e di funzionamento del Polo;
- pratiche di co-progettazione, attraverso eventuali accordi di rete/di scopo sul territorio;
- forme di coordinamento organizzativo al fine della promozione e dello sviluppo del progetto educativo-didattico, quali la costituzione di un coordinamento gestionale e pedagogico (un'*équipe* professionale integrata) costituito almeno dal Coordinatore Pedagogico del servizio educativo e da Dirigente scolastico/suo delegato o dal Responsabile della scuola dell'infanzia paritaria;
- modalità della formazione congiunta dell'*équipe* professionale integrata in raccordo con il CPT di riferimento, qualora esistente;
- procedure atte a garantire la continuità educativa, prevedendo forme di precedenza per l'iscrizione alla Scuola dell'Infanzia a favore dei bambini che hanno frequentato il servizio 0-3 afferente al Polo;
- modalità di coinvolgimento delle famiglie nel percorso curricolare 0-6, anche attraverso organismi di partecipazione, patti di corresponsabilità educativo-didattica e strategie mirate di ambientamento,..;
- progettazione coerente degli spazi, dei materiali e degli arredi in modalità condivisa;
- calendarizzazione di orari/tempi differenziati o turnazioni per l'uso degli spazi comuni e loro gestione.

Tali elementi confluiscono, per quanto di pertinenza, all'interno del **Progetto di funzionamento**, contenente la descrizione delle caratteristiche organizzativo-funzionali del Polo, e del **Progetto educativo-didattico**,

armonizzato con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) dell'Istituto Comprensivo/Direzione Didattica e parte integrante dello stesso.

Sotto il **profilo strutturale**:

i. il Polo per l'infanzia deve prevedere la presenza di due o più servizi – di cui almeno un servizio educativo 0-3 anni e una scuola dell'infanzia paritaria – localizzati all'interno dello stesso edificio o in edifici vicini o contigui e in correlazione funzionale. Qualora il Polo preveda anche la presenza di una Sezione Primavera, quest'ultima può essere collocata presso il servizio educativo o la scuola dell'infanzia, purché all'interno del Polo;

ii. i servizi che compongono il Polo devono rispettare i requisiti minimi strutturali e organizzativo-gestionali previsti per la tipologia di riferimento;

iii. qualora collocati nello stesso edificio, i servizi facenti parte del Polo possono condividere i seguenti locali:

- spazi per l'accoglienza (ingresso/*agorà*,..);
- area esterna;
- spazio per il ristoro, il cui utilizzo sia organizzato all'interno del progetto;
- spazi per incontri e riunioni del personale e con le famiglie;

spazi polifunzionali orientati a criteri di flessibilità e messa in comune di risorse (laboratori, spazi per la lettura…).I Comuni, in virtù del proprio ruolo centrale all'interno del sistema integrato, hanno la facoltà – sulla base di un'analisi delle esigenze del proprio territorio di riferimento e del relativo bacino di utenza, nonché della verifica della sussistenza dei requisiti sopra indicati – di promuovere l'attivazione dei Poli nell'ambito di un *iter* di riconoscimento da parte della Regione Piemonte finalizzato a una mappatura dei servizi 0-6.

Tale *iter* varia in funzione della situazione e delle caratteristiche dei servizi coinvolti. Si individuano, a questo fine, **tre possibili scenari**, descritti di seguito.

1	**POLO COSTITUITO DA SERVIZI GIÀ AUTORIZZATI/ISTITUITI E FUNZIONANTI**	
A	***SERVIZIO EDUCATIVO A TITOLARITÀ PRIVATA / PUBBLICA NON COMUNALE***	***SCUOLA PER L'INFANZIA PRIVATA/PARITARIA***
1	***SOTTOSCRIZIONE DEL PROGETTO DI FUNZIONAMENTO/PROGETTO EDUCATIVO-DIDATTICO*** I Titolari dei servizi coinvolti sottoscrivono un **Progetto di funzionamento e il Progetto educativo-didattico**	
2	***RILASCIO DI UN PARERE DA PARTE DEL/I COMUNE/I SEDE/I DEI SERVIZI*** I Titolari dei servizi coinvolti inviano il **Progetto di funzionamento e il Progetto educativo-didattico al/i Comune/i di riferimento** – sede/i dei servizi – ai fini del rilascio di un parere sull'attivazione del Polo	
3	***PRESENTAZIONE ISTANZA DI RICONOSCIMENTO*** Il Comune trasmette al Settore competente della Regione Piemonte copia del Progetto di funzionamento dei servizi coinvolti, corredato dal proprio parere favorevole	
4	***ISTRUTTORIA*** La Regione Piemonte verifica la completezza della documentazione presentata	
5	***EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO REGIONALE DI RICONOSCIMENTO*** La Regione Piemonte emana il provvedimento di riconoscimento del Polo	
6	***INFORMATIVA AI SOGGETTI COINVOLTI*** La Regione Piemonte invia comunicazione all'U.S.R. e al/ai Comune/i di riferimento	

B	*SERVIZIO EDUCATIVO A TITOLARITÀ COMUNALE*	*SCUOLA PER L'INFANZIA STATALE o PARITARIA*
1	***SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO*** I Titolari dei servizi coinvolti sottoscrivono un **Accordo**, corredato da un **Progetto di funzionamento** e dal **Progetto educativo-didattico**	
2	***PRESENTAZIONE ISTANZA DI RICONOSCIMENTO*** Il Comune trasmette l'Accordo all'U.S.R. e al Settore competente della Regione Piemonte	
3	***ISTRUTTORIA*** La Regione Piemonte verifica la completezza della documentazione presentata	
4	***EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO REGIONALE DI RICONOSCIMENTO*** La Regione Piemonte emana il provvedimento di riconoscimento del Polo	
2	**POLO COSTITUITO DA SERVIZIO EDUCATIVO PRIVO DI AUTORIZZAZIONE/NON ISTITUITO E DA SCUOLA DELL'INFANZIA GIÀ ISTITUITA**	
1	***AUTORIZZAZIONE/ISTITUZIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO*** Il/i servizio/i educativo/i segue/seguono l'*iter* autorizzativo/istitutivo descritto nella Sez. 2 del presente provvedimento	
2	***RICONOSCIMENTO DEL POLO*** Una volta autorizzato o istituito il servizio educativo, si avvia l'*iter* per il riconoscimento del Polo secondo quanto previsto nello **Scenario 1**	
3	**POLO COSTITUITO DA SERVIZIO EDUCATIVO PRIVO DI AUTORIZZAZIONE/NON ISTITUITO E DA SCUOLA DELL'INFANZIA DA ISTITUIRSI**	
1	***AUTORIZZAZIONE/ISTITUZIONE DEI SINGOLI SERVIZI*** Ciascun servizio segue l'*iter* previsto dalla normativa di riferimento, ovvero: ▪ per **il SERVIZIO EDUCATIVO** si applica la disciplina regionale; ▪ per **la SCUOLA DELL'INFANZIA**, l'*iter* varia in base alla tipologia - statale, comunale o paritaria - secondo la normativa ministeriale e le relative procedure	
2	***RICONOSCIMENTO DEL POLO*** Una volta autorizzato o istituito il servizio educativo e la scuola dell'infanzia, si avvia l'*iter* per il riconoscimento del Polo secondo quanto previsto nello **Scenario 1**	

Gli Accordi per la costituzione/riconoscimento del Polo – il cui schema sarà approvato con successivo Atto Dirigenziale Regionale - devono essere trasmessi alla Regione Piemonte anche ai fini di consentire l'iscrizione al Registro Regionale dei Poli per l'infanzia.

Resta in capo al Comune di riferimento il monitoraggio della permanenza dei requisiti del Polo.

ALLEGATO A bis

LEGGE REGIONALE 3 NOVEMBRE 2023, N. 30 "DISCIPLINA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E DISPOSIZIONI RELATIVE AL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI"

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DEI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI, ORGANIZZATIVI E GESTIONALI DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA (art. 2, co. 6, L.R. n.30/2023)

PREMESSA 2
1. REQUISITI GENERALI 4
ELEMENTI STRUTTURALI 4
ELEMENTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 6
2. REQUISITI SPECIFICI 11
NIDO D'INFANZIA E MICRONIDO 11
SEZIONI PRIMAVERA 16
SERVIZI INTEGRATIVI 18
3. ORIENTAMENTI DI *GOVERNANCE* TERRITORIALE 26

PREMESSA

Attraverso la Legge regionale n. 30 del 3 novembre 2023 "Disciplina dei servizi educativi per l'infanzia e disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni" (d'ora in poi, anche solo Legge regionale o L.R. n. 30/2023), la Regione Piemonte ha definito il proprio ruolo - significativamente ampliato e strettamente interconnesso a quello degli altri soggetti coinvolti - all'interno della *governance* del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni così come definito nell'ambito del D.lgs. n. 65/2017 e della precedente Legge n.107/2015: un sistema finalizzato a garantire una pluralità di offerte, flessibili e differenziate, idonee a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini, riconosciuti quali soggetti di diritti individuali, civili e sociali, e delle loro famiglie. In tale ottica, con la legge regionale si è inteso fornire, in una prospettiva di attuazione progressiva e multilivello del sistema stesso, una solida cornice legislativa per l'agire di tutti i soggetti coinvolti nella programmazione, realizzazione, attivazione, gestione, qualificazione e controllo dei servizi per l'infanzia a livello regionale.

Ai fini del consolidamento, della crescita e del potenziamento dei servizi educativi territoriali e della progressiva integrazione degli stessi, il processo di attuazione della legge si realizzerà attraverso la promozione dei poli dell'infanzia, il ruolo strategico dei coordinamenti pedagogici territoriali e la continuità dei servizi zerosei con i servizi educativi offerti sul territorio regionale dalle scuole dell'infanzia.

In considerazione del complesso lavoro di attuazione e di revisione della disciplina dei servizi educativi per l'infanzia, la metodologia seguita per la redazione dell'atto è stata la seguente:

i. confronto con le discipline attuative del D.lgs n. 65/2017 emanate da altre Regioni;

ii. condivisione con il Gruppo interdirezionale istituito con D.D. n.454 del 29/08/2024;

iii. riflessione sulle sollecitazioni sollevate dai principali *stakeholder* del segmento zerosei.

In esito al percorso sopra richiamato, in attuazione della norma nazionale e in coerenza con i principi definiti dagli indirizzi pedagogici di cui ai DM n. 334/2021 (Adozione delle "Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei") e n. 43/2022 (Adozione degli "Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia"), il presente provvedimento definisce **i requisiti minimi strutturali, organizzativi e gestionali** (art. 2 co. 6 della L.R. n.30/2023) relativi ai servizi educativi per l'infanzia a livello regionale. Propedeutico al passaggio di competenze ai Comuni, il tema dei requisiti viene qui disciplinato **con riferimento tanto ai requisiti generali – di carattere strutturale, organizzativo e gestionale – e funzionali alla determinazione degli elementi base comuni a tutti i servizi, quanto ai requisiti specifici caratterizzanti il singolo servizio educativo**. L'approccio generale adottato nel definire la nuova disciplina ha mirato ad attualizzare e innovare terminologia e contenuti della previgente disciplina – pur in un'ottica di continuità sostanziale laddove opportuno, ai fini della salvaguardia dei servizi sul territorio – e, per questa via, a individuare soluzioni alle potenziali criticità di carattere attuativo derivanti dalle previsioni della legge regionale promuovendo, nel contempo, la prospettiva di Sistema integrato.

La definizione delle nuove disposizioni si sviluppa nel solco dei seguenti obiettivi principali, strettamente interconnessi con quanto previsto dal dettato legislativo:

- ✓ garantire una pluralità di offerte, flessibili e differenziate (nidi d'infanzia e micronidi, nidi aziendali, sezioni primavera, servizi integrativi quali nidi in famiglia, spazi gioco, centri per bambini e famiglie) anche a carattere innovativo e/o sperimentale (quali i nidi di prossimità o nidi diffusi), idonee a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie;
- ✓ contestualizzare, nel rispetto del principio di sussidiarietà, la collocazione e l'articolazione dei servizi educativi tenendo conto delle caratteristiche socio-economiche-culturali del territorio di riferimento, attraverso il coordinamento e lo sviluppo del sistema garantito dalla "Conferenza regionale del sistema integrato dalla nascita sino a sei anni" (costituito con DPGR n.60 del 26/11/2024) e dal 'Tavolo interistituzionale permanente' (di cui all'art. 16 della L.R.n.30/2023), nonché con il coinvolgimento delle diverse forme aggregative (coordinamenti pedagogici territoriali, associazioni di categoria, enti del terzo settore, reti, fondazioni,…) e dei Comuni stessi, soggetti fondamentali per l'analisi delle risorse e dei vincoli di contesto finalizzata allo sviluppo della rete territoriale dei servizi;
- ✓ integrare, nella medesima ottica, la programmazione delle politiche educative dei servizi per l'infanzia con le politiche di istruzione e formazione degli stessi territori, compreso il dimensionamento

scolastico, favorendo l'interdipendenza e la "contaminazione" dei servizi in tali contesti (ad es. con la costituzione di poli dell'infanzia);

- ✓ garantire a tutti i bambini un contesto socioeducativo di accoglienza, di crescita, di socializzazione e di apprendimento, nel rispetto delle loro potenzialità e competenze affettive, relazionali e cognitive favorendo la partecipazione dei bambini con bisogni educativi speciali, in condizione di disabilità o in presenza di situazioni di svantaggio socioeconomico o culturale, grazie a interventi mirati nell'organizzazione degli spazi e nelle proposte educative;
- ✓ promuovere la continuità educativa tra servizi educativi e servizi per l'infanzia, al fine di salvaguardare il percorso educativo dei bambini e le relazioni tra le istituzioni sociosanitarie e le famiglie;
- ✓ allargare l'orizzonte delle politiche educative attraverso l'integrazione delle stesse con le politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, del *welfare*, per i servizi abitativi e del trasporto locale;
- ✓ promuovere la qualità dell'offerta avvalendosi di personale educativo con qualificazione universitaria e garantendo la formazione continua e, ove possibile, congiunta di tutto il personale, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico dei servizi a livello territoriale, anche attraverso la presenza del coordinatore pedagogico.

Tali elementi saranno integrati in modo coerente da successivi provvedimenti che definiranno le modalità e le procedure necessarie ad assicurare adeguati processi di autorizzazione, vigilanza e accreditamento, nonché il funzionamento del Sistema informativo regionale e la sua interoperabilità con il Sistema informativo nazionale.

Si precisa infine che, nel presente documento, le denominazioni riguardanti le persone e riportate, per agevolare la lettura, nella sola forma maschile si intendono riferite indistintamente a persone di genere maschile e femminile.

1. REQUISITI GENERALI

ELEMENTI STRUTTURALI

La Regione Piemonte - ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, co.1, lett. b) della L.R. n. 30/2023 - definisce i requisiti minimi strutturali dei servizi educativi per l'infanzia: la gestione e l'offerta di tali servizi è di competenza dei comuni singoli o associati, degli enti comunali a ciò destinati, degli enti del terzo settore, delle aziende pubbliche di servizi alla persona e degli altri soggetti pubblici e privati in possesso dell'autorizzazione al funzionamento.

Il sistema regionale dei servizi educativi per l'infanzia è costituito dai seguenti servizi:

a. Nido d'infanzia e Micronido;
b. Sezione primavera;
c. Servizi integrativi:
    i. Servizio in contesto domiciliare, ovvero nido in famiglia;
    ii. Spazio gioco per bambini;
    iii. Centro per bambini e famiglie.

Con riferimento ai servizi educativi del Sistema integrato regionale, i Comuni provvedono a regolare, attraverso gli strumenti di pianificazione del territorio (strumenti urbanistici), le aree di insediamento dei nuovi servizi ai fini della loro autorizzazione:

- programmando, nella predisposizione degli strumenti di pianificazione, il fabbisogno con riferimento al quadro conoscitivo e alle ipotesi di sviluppo e individuando le condizioni, ambientali e sociali per l'inserimento delle strutture;
- approvando la normativa per l'utilizzo e la trasformazione degli immobili volti a ospitare i servizi educativi per la prima infanzia in coerenza con le vigenti disposizioni normative di carattere comunale, regionale e nazionale;
- prevedendo eventuali deroghe, in relazione alla tipologia di servizio (a titolo esemplificativo, Nido d'Infanzia aziendale, Nido in famiglia etc);

Nello specifico, costituiscono **requisiti minimi strutturali** per i **servizi di nuova costituzione** le caratteristiche relative alla struttura di insediamento ricondotte alle seguenti categorie:

1. l'ubicazione in un'**area accessibile** e, per quanto possibile, **adeguatamente protetta da fonti di inquinamento di ogni tipo** e, di norma, caratterizzata dalla presenza di **spazi esterni destinati ai bambini** (organizzati e attrezzati come ambienti educativi in continuità con spazi interni) e di zone verdi e soleggiate. Le aree destinate a parcheggi e a viabilità carrabile, nonché tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini, devono risultare fisicamente separati dalle aree che possono ospitare questi ultimi, al fine di garantire la sicurezza di questi ultimi;

2. la sussistenza delle **condizioni di stabilità** (in situazioni normali ed eccezionali), **sicurezza, salubrità, prevenzione antincendio, protezione antisismica, risparmio energetico, degli edifici e degli impianti**, in ottemperanza alle disposizioni normative, anche di settore, vigenti;

3. la presenza di **requisiti igienico-sanitari** (anche rispetto alla somministrazione di alimenti, quando prevista) ai sensi dei Regolamenti comunali d'igiene e delle normative europea, nazionale e regionale vigenti;

4. l'**accessibilità** (ovvero, adattabilità nel caso di servizi integrativi già autorizzati e nidi in contesto

domiciliare) ai soggetti in condizione di disabilità, secondo quanto disposto dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" e dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici";

Ai sensi dell'art. 34 co. 5 della L.R. n. 30/2023 (Disposizioni transitorie), i servizi esistenti e autorizzati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento che dovessero apportare modifiche strutturali dovranno adeguarsi ai requisiti di sicurezza derivanti dalle norme di settore vigenti.

Con riferimento sia ai servizi già autorizzati, sia ai servizi di nuova costituzione, si specifica che:

- nel caso in cui i Nidi, i Micronidi d'infanzia, le Sezioni Primavera e gli Spazi Gioco siano allestiti in immobili già esistenti**,** il soggetto preposto alla Vigilanza potrà concedere una deroga fino al 15% rispetto al dimensionamento minimo previsto, a condizione che vengano rispettati i requisiti minimi strutturali sopra richiamati;
- qualora nel medesimo immobile – o in caso di edifici attigui che condividono l'area esterna - siano presenti più servizi educativi, possono essere messi in comune gli spazi generali e l'area attrezzata, anche ai fini della costituzione di un Polo dell'infanzia di cui all'art. 11 della L.R. n. 30/23, nel rispetto degli *standard* strutturali e gestionali definiti nel presente provvedimento.

ELEMENTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

TITOLARITÀ E GESTIONE

Ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 30/2023, i servizi educativi possono configurarsi – rispetto al soggetto al quale viene rilasciato il provvedimento di autorizzazione al funzionamento - come segue:

i. servizi a titolarità pubblica e **gestione diretta** da parte dei Comuni - anche in forma associata di Comuni o di enti comunali, afferenti al sistema dei servizi socioeducativi per l'infanzia costituiti ai sensi del D. Lgs n. 267/2000 - o di altri soggetti pubblici;

ii. servizi a titolarità pubblica e **gestione indiretta** mediante affidamento ad altri soggetti secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Nel caso di affidamento mediante concessione, l'atto concessorio prevede che la titolarità del servizio sia in capo al concessionario, il quale dovrà essere autorizzato al funzionamento con specifico provvedimento;

iii. servizi a **titolarità privata e gestione diretta**. Al fine di garantire l'attivazione e/o la prosecuzione del servizio in alcuni e specifici contesti, previa modifica del provvedimento autorizzativo da parte del Comune, la gestione può essere attribuita ad altro soggetto privato (art. 24, co.4 della Legge regionale).

I servizi a titolarità comunale, a gestione diretta o indiretta, non sono più oggetto di autorizzazione al funzionamento ma devono essere disciplinati da appositi provvedimenti comunali che istituiscano i nuovi servizi e formalizzino quelli già attivi per i quali non sia già stata emessa l'autorizzazione al funzionamento, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Tali provvedimenti, da emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento che disciplina il passaggio della competenza autorizzativa, vengono trasmessi al Settore regionale competente, ai sensi dell'art. 24 co. 11.

Ai sensi dell'art. 28, co. 2, della L.R. n. 30/2023, gli enti pubblici titolari promuovono la qualità dei servizi e, in particolare, la stabilità occupazionale del personale impiegato complessivamente inteso, nel rispetto della normativa vigente.

GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI IN ATTIVITÀ

Al fine di rendere effettivo il passaggio delle funzioni relative all'Autorizzazione al funzionamento e alla Vigilanza:

- per i servizi educativi già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente Provvedimento, il Comune di riferimento deve emanare uno o più provvedimenti di presa d'atto che riguardino tutti i servizi autorizzati;
- per i servizi educativi con *iter* autorizzativo in corso e/o per i quali sia stata presentata una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) alla data di entrata in vigore del presente Provvedimento, il Comune di riferimento deve adottare i provvedimenti autorizzativi necessari aventi ad oggetto tali servizi.

I provvedimenti sopra richiamati devono essere trasmessi al Settore regionale competente.

PERSONALE

Per quanto concerne il personale educativo, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è regolato dalle previsioni del co. 3 dell'art. 14 del D.lgs 65/2017 e s.m.i., dell'art. 4 della Legge 55/2024 e s.m.i e del D.L. 90/2025 convertito in Legge n.109/2025.

La norma stabilisce la validità di titoli conseguiti entro la data dell'entrata in vigore del D.lgs 65/2017 (1/06/2017), già previsti da specifiche normative regionali, purché conseguiti entro tale data e nei termini previsti dalla normativa vigente, ovvero:

a) diploma di puericultrice (fino a esaurimento del titolo);

b) diploma di maestra di scuola d'infanzia (fino a esaurimento del titolo);

c) diploma di maturità magistrale (fino a esaurimento del titolo);

d) diplomi di liceo socio-psico-pedagogico (fino a esaurimento del titolo);

e) diploma di dirigente di comunità (fino a esaurimento del titolo);

f) diploma di tecnico dei servizi sociali (fino a esaurimento del titolo);

g) diploma di tecnico per i servizi sociosanitari;

h) diploma di liceo delle scienze umane;

i) diploma di vigilatrice d'infanzia, nel rispetto delle norme di cui all'art.1 della L.R. 17 marzo 1980, n. 16;

j) attestati di specializzazione di educatore per la prima infanzia e di educatore servizi integrativi per la prima infanzia (D.G.R. 31 luglio 2015, n. 50-1977), rilasciati da Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Piemonte.

La dotazione organica è definita in base al rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti ai servizi educativi in rapporto alle diverse fasce di età, tenuto conto della capacità ricettiva del servizio, secondo quanto previsto dall'art. 29 della L.R. n. 30/2023:

a) fino a cinque bambini per educatore, per i bambini di età inferiore ai dodici mesi;

b) fino a otto bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra dodici e ventitré mesi;

c) fino a dieci bambini per educatore, per i bambini di età compresa tra ventiquattro e trentasei mesi;

d) fino a quindici bambini per educatore per i Centri per bambini e famiglie.

I rapporti numerici bambino/educatore vanno correlati alla presenza effettiva dei bambini, così come tracciata nel registro delle presenze di cui al paragrafo successivo, e in relazione ai tempi dell'offerta educativa. Con riferimento ai tempi di riposo, di accoglienza e di ricongiungimento può essere garantito un rapporto numerico di almeno 1/10 da tutto il personale in servizio.

Per le sezioni eterogenee per età, il rapporto numerico deve essere definito tenendo in considerazione l'età dei bambini, secondo quanto indicato alle lettere a), b) e c) dell'art. 29 co.2, considerando il loro livello di autonomia e garantendo un'adeguata compresenza del personale educativo per l'intero orario *standard* di funzionamento del servizio.

Con la frequenza di bambini con disabilità, certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i.[1] o con certificazione rilasciata dai servizi pubblici di neuropsichiatria infantile, i servizi educativi adottano specifiche modalità organizzative prevedendo, dove opportuno, un più favorevole rapporto numerico, secondo un accomodamento ragionevole e le modalità definite dal progetto educativo individualizzato a sostegno dell'inclusione formulato dal soggetto gestore del servizio, di concerto con i servizi sociosanitari competenti per territorio e con le famiglie.

Deve essere garantita anche la presenza di personale di supporto (personale ausiliario) al fine di assicurare adeguate condizioni igienico-sanitarie quotidiane alla struttura, secondo il progetto organizzativo del servizio.

Il personale ausiliario deve essere in numero minimo correlato all'età dei bambini, al tipo di servizio e alla relativa capacità ricettiva.

Il personale addetto alla cucina, laddove previsto, deve possedere i titoli richiesti dalla normativa vigente[2] e operare in coerenza con il progetto organizzativo del servizio.

[1] Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e s.m.i.

[2] Il REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004, Allegato II Capitolo XII al Punto 1, prevede che gli addetti alla manipolazione degli alimenti debbano aver ricevuto un addestramento e/o una formazione, in materia di igiene alimentare, in relazione al tipo di attività svolta. Sebbene la norma

Al personale educativo e ausiliario devono essere applicati i contratti collettivi nazionali di settore. In caso di affidamento a terzi, si fa riferimento agli specifici contratti di lavoro.

SITUAZIONI PARTICOLARI

In presenza di specifiche condizioni di fragilità o di situazioni straordinarie, autocertificate dalle famiglie interessate, il Titolare del Servizio può accogliere, in via temporanea, un numero aggiuntivo di bambini fino al 10% della capacità ricettiva autorizzata (arrotondato per eccesso all'unità superiore). Tali inserimenti devono essere preceduti da una formale comunicazione - contenente il periodo previsto di accoglienza, le motivazioni dell'ampliamento e, se necessario, le specifiche circa l'adeguamento del personale dedicato - all'ente preposto alla vigilanza.

Nel caso di Servizi a titolarità comunale, tale facoltà è rimessa alla formalizzazione di un provvedimento comunale di presa d'atto delle situazioni contingenti.

COORDINATORE PEDAGOGICO

In coerenza con quanto previsto dall'art. 13 della L.R. n. 30/2023, all'interno di tutti i servizi educativi (compresi i servizi integrativi) deve essere garantita **la funzione del Coordinatore pedagogico**, il cui ruolo risulta strategico ai fini del presidio del funzionamento dell'*équipe* educativa, della promozione della partecipazione e del coinvolgimento delle famiglie, della cura della progettazione educativa e del raccordo tra le strutture educative e i servizi territoriali.

Nello specifico, il Coordinatore pedagogico:

- ✓ deve essere in possesso dei titoli previsti dalla Legge n. 55/2024 e s.m.i. e afferenti alle classi pedagogiche o titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, ferma restando la necessità di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni per coloro che ricoprono tale ruolo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
- ✓ costituisce l'elemento centrale per la qualificazione dei servizi, attraverso la supervisione e il sostegno del gruppo di lavoro;
- ✓ in base alle Linee pedagogiche adottate con il sopra citato Decreto Ministeriale 22 novembre 2021, n. 334 in applicazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ha i seguenti compiti:
    - ❖ curare il funzionamento dell'*équipe* educativa e svolgere la funzione di indirizzo e sostegno professionale al lavoro individuale e di gruppo degli educatori e insegnanti e del personale ausiliario delle istituzioni educative a lui affidate, concorrendo all'arricchimento della loro professionalità e valorizzandone la motivazione all'impegno educativo;
    - ❖ promuovere la partecipazione, sollecitando l'incontro tra gli educatori e i genitori dei bambini per confrontarsi sulla progettazione e sui percorsi educativi dei bambini;
    - ❖ curare il raccordo e le connessioni dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia con i servizi sociali e sanitari;
    - ❖ creare le condizioni organizzative affinché la riflessione professionale possa essere esercitata in modo collegiale proponendo riunioni periodiche di gruppo, di sezione, di intersezione e di struttura e implementando strumenti come le pratiche di osservazione e documentazione, di valutazione e autovalutazione;
    - ❖ individuare le esigenze formative degli educatori e del personale di supporto (personale ausiliario) e proporre approfondimenti formativi qualificati anche in collaborazione con il coordinamento pedagogico territoriale, qualora presente.

Il coordinatore pedagogico è individuato mediante concorso pubblico o mediante altra modalità correlata alla natura giuridica del soggetto gestore del servizio (a titolo di esempio: consulenza, convenzione con altri servizi, coprogettazione, etc).

---

non preveda l'obbligo di frequentare un corso di formazione, nell'ambito del Manuale di Autocontrollo aziendale è auspicabile che la formazione del personale addetto alla manipolazione degli alimenti sia documentata.

In considerazione della molteplicità delle funzioni attribuite, il Coordinatore pedagogico può svolgere la sua funzione anche in più strutture educative - sia tradizionali, sia integrative - correlando la funzione alle caratteristiche del servizio (tipologia, capacità ricettiva, complessità organizzativo-gestionale). L'evidenza di tale attività dovrà essere comprovata, anche ai fini dell'attività di vigilanza, dalle seguenti evidenze documentali:

i. il Prospetto contenente gli orari di apertura del Servizio e di eventuali prolungamenti;

ii. la Tabella relativa alla turnazione del personale educativo (con l'eccezione del Nido in famiglia);

iii. il "Progetto Pedagogico", reso consultabile per tutti;

iv. la Bacheca aggiornata per l'informazione alle famiglie (anche condivisa con eventuali altri servizi collegati);

v. l'elenco delle riunioni mensili svolte con l'*équipe* educativa con l'indicazione delle date in cui tali incontri sono stati effettuati e degli argomenti trattati;

vi. iniziative formative messe in atto, anche in collaborazione con il CPT di riferimento.

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

REGISTRI

Ciascun servizio educativo per l'infanzia (ivi compresi i servizi integrativi) deve essere dotato di un registro giornaliero delle presenze dei bambini nel quale è chiaramente indicata la data di nascita degli stessi e nel quale vanno annotati i singoli nominativi insieme a quello di un adulto con potestà parentale, un *care-giver* di riferimento o un suo delegato o tutore, con il relativo recapito telefonico. Tale registro deve essere sistematicamente aggiornato dal personale educativo, annotando giornalmente la presenza e/o l'assenza dei bambini.

REGOLAMENTI ORGANIZZATIVI

I servizi educativi per l'infanzia adottano, quale requisito preventivo dell'istanza autorizzativa, uno specifico "Regolamento di organizzazione e funzionamento del Servizio", come previsto dall'art. 32 della LR 30/2023. Tale regolamento viene approvato e formalizzato dagli organi competenti (Consiglio Comunale, Consiglio di Amministrazione, Legale rappresentante…), secondo la configurazione adottata rispetto al soggetto al quale viene rilasciato il provvedimento di autorizzazione. Esso deve essere reso pubblico attraverso le bacheche fisiche e/o virtuali della struttura educativa e il relativo sito *web* e, pertanto, essere messo a disposizione, di tutte le famiglie che usufruiscono dei servizi in forma accessibile anche per le situazioni di disabilità e, laddove necessario, anche nelle forme linguistiche di provenienza delle famiglie dei bambini iscritti.

Il Regolamento deve contenere alcune indicazioni minimali, di seguito esplicitate:

SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

- Contesto territoriale con riferimento al sistema integrato zerosei;
- Principi e finalità del Servizio.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

- Modalità di funzionamento: criteri e modalità per l'accesso, la gestione delle graduatorie, la tracciabilità nel registro delle presenze e la gestione di assenze e dimissioni dei bambini;
- Orari del Servizio e calendario;
- Servizi afferenti (*ristorazione, diete alimentari ...);*
- Modalità per la tutela della salute dei bambini in contesto comunitario, in raccordo con l'ASL competente;

- Promozione della qualità dei Servizi (procedure per assicurare la qualità, tutela e sicurezza dei bambini, protezione della *privacy*).

PROFESSIONALITÀ DEDICATE

- Organizzazione del personale, funzionamento del servizio e dotazione organica;
- Ruolo e funzioni del Coordinatore pedagogico;
- Formazione e aggiornamento.

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

- Organi collegiali di rappresentanza e di partecipazione delle famiglie;
- Patti educativi e di corresponsabilità e modalità di coinvolgimento delle famiglie.

Al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento, i vigenti Regolamenti organizzativi, se non conformi con le disposizioni sopra riportate, dovranno essere modificati e/o integrati mediante l'elaborazione e l'adozione di Linee Guida o, se del caso, la formalizzazione *ex novo* dei medesimi.

Promozione dell'allattamento materno nei servizi educativi[3]

Nei servizi educativi deve essere consentito, su richiesta delle famiglie, il diritto all'allattamento materno assicurando idonee condizioni organizzative e di *comfort*, anche nelle fasi di ambientamento e di frequenza del bambino nel servizio medesimo.

Le modalità organizzative dovranno essere concordate con il gruppo di lavoro educativo.

[3] Sul tema specifico della promozione dell'allattamento sono stati elaborati alcuni documenti ufficiali rilasciati dall'OMS e dall'UNICEF, tra cui la Dichiarazione congiunta OMS/UNICEF "L'allattamento al seno: protezione, incoraggiamento e sostegno" (1989), i 10 passi per un allattamento di successo (1989 e aggiornati nel 2009) e le Linee Guida sull'alimentazione complementare per i bambini dai 6 ai 23 mesi (2023).

2. REQUISITI SPECIFICI

NIDO D'INFANZIA E MICRONIDO

Definizioni

Il Nido d'infanzia e il Micronido sono servizi educativi rivolti alla prima infanzia con finalità di educazione, socializzazione e sviluppo delle competenze, dell'identità, dell'autonomia nel quadro di una politica integrata di tutela e promozione dei diritti dell'infanzia, di armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura, in risposta alle esigenze del nucleo familiare.

Caratteristiche

Il Nido d'infanzia e il Micronido:

i. garantiscono un progetto educativo, elaborato collegialmente, con l'accompagnamento e la supervisione dal coordinatore pedagogico e realizzato da personale educativo qualificato e aggiornato costantemente;

ii. possono individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati, rispetto ai tempi e alle modalità di apertura dei servizi e alla loro ricettività, in base a progetti pedagogici e organizzativi specifici;

iii. in relazione all'orario di apertura, possono prevedere la frequenza a tempo pieno, a tempo parziale, modulato con flessibilità in entrata e in uscita, garantendo il servizio di ristorazione e di riposo dei bambini in funzione della durata della permanenza degli stessi;

iv. nel rispetto dei requisiti strutturali e organizzativi generali, possono essere organizzati in ambito aziendale e aperti al territorio.

Il Nido d'infanzia e il Micronido collocati in ambito aziendale sono denominati **Nido** e **Micronido aziendale**.

Le aziende proponenti devono evitare sovrapposizioni di interventi o riproposizioni di servizi già avviati dai Comuni, in una logica di integrazione e di utilizzo ottimale delle risorse, nonché di definizione di risposte adeguate ai bisogni emergenti delle famiglie interessate nell'area territoriale, attuando il raccordo con gli enti istituzionalmente competenti ed assicurando il confronto con tutti i soggetti interessati nel territorio di appartenenza.

Ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale, il Nido e il Micronido aziendale destinano, rispetto alla capacità ricettiva autorizzata, almeno il 50 per cento e non oltre l'80 per cento dei posti all'accoglienza dei figli dei dipendenti dell'azienda o delle aziende di riferimento. Se per tre anni consecutivi la quota dei posti destinati ai figli dei dipendenti delle aziende è inferiore a un terzo dei posti disponibili, la struttura, pur perdendo la qualifica di nido d'infanzia aziendale, può nondimeno, continuare a erogare il servizio alle famiglie del territorio in deroga ai vincoli urbanistici, fermo restando il rispetto delle condizioni di salubrità della struttura.

La quota residua di posti del nido e micronido aziendale è riservata ai bambini residenti nel comune sede del servizio tramite convenzione e, in presenza di posti ancora disponibili, ad altre famiglie del territorio. Se la quota di posti non è utilizzata né dal Comune, né dalle altre famiglie del territorio, può essere destinata all'accoglienza dei figli dei dipendenti dell'azienda o delle aziende di riferimento. I bambini iscritti hanno diritto alla frequenza fino al passaggio alla scuola dell'infanzia, indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore.

La Regione, inoltre, sostiene l'attivazione di Nidi e Micronidi da parte di imprese singole o associate, nonché iniziative denominate nidi diffusi/di prossimità (di cui al Par. 3) ai sensi di quanto previsto dalle misure regionali di conciliazione dei tempi di vita e lavoro, di promozione del *welfare* aziendale e delle nuove forme di organizzazione del lavoro a misura di famiglia.

Destinatari

I servizi di Nido d'infanzia e di Micronido - anche organizzati in ambito aziendale - si rivolgono a bambini di età da tre a trentasei mesi.

Capacità ricettiva e orario minimo di apertura

Il Nido d'infanzia accoglie bambini per un numero di posti minimo di venticinque e massimo di settantacinque, fatti salvi i casi autorizzati e attivi alla data di entrata in vigore della L.R. n. 30/2023, e incrementabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 co.1 della medesima.

Il Micronido d'infanzia accoglie bambini per un numero di posti compreso tra sei e ventiquattro.

L'orario di apertura dei servizi[4] viene stabilito nei Regolamenti di riferimento, per un minimo di sei ore e per un massimo di 12 ore, a partire dalla mattina. L'orario di frequenza viene concordato con le famiglie sulla base di un Patto Educativo, ovvero, l'accordo sottoscritto tra famiglie e Servizio per la costruzione di un percorso educativo condiviso.

Nell'atto di autorizzazione è definita la capacità ricettiva del servizio, vale a dire il numero massimo di bambini che possono essere presenti contemporaneamente nella struttura. Se il Regolamento del servizio prevede l'iscrizione a tempo parziale, il posto può essere occupato da due bambini iscritti solo se la frequenza dell'uno inizia quando termina la frequenza dell'altro.

Personale

Fatto salvo quanto già definito a livello generale, il rapporto numerico tra le figure educative e i bambini deve essere adeguato rispetto alla composizione dei gruppi di bambini e coerente con la loro età evolutiva.

Il coordinamento dell'*équipe* educativa è in capo al Coordinatore Pedagogico, al fine di garantire la funzione esplicitata nella Sezione 1.

Gli educatori devono essere in possesso dei titoli previsti dalla normativa di riferimento specifica (art. 14, co.3 del D.lgs n. 65/2017 e art. 4 della Legge n. 55/2024 e s.m.i.).

Deve essere, inoltre, necessariamente garantita la presenza di personale ausiliario, con compiti di assistenza alla struttura, adeguatamente formato nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e in numero minimo di 1 ogni 25 bambini, con un'articolazione oraria definita dal progetto organizzativo del servizio.

Requisiti strutturali e di dimensionamento

Nel quadro di quanto già definito nei requisiti generali, il Nido/Micronido può essere istituito presso:

i. aziende pubbliche o private collocate in qualsiasi zona urbanistica individuata dai Piani Regolatori Comunali, purché sia garantita la salubrità degli ambienti, nonché presso immobili direttamente pertinenziali delle Aziende stesse (micronido o nido in contesto aziendale);

ii. immobili destinati a Servizi Sociali o Educativi;

iii. immobili a uso abitativo o misto.

La progettazione dei Nidi d'infanzia deve tenere conto delle fasce d'età dei bambini, prevedendo appositi spazi dedicati ai gruppi e utilizzabili in funzione delle presumibili variazioni di frequenza tra gli stessi e deve correlare l'ambiente ai progressivi sviluppi delle competenze dei bambini stessi.

Il dimensionamento degli spazi interni deve essere definito secondo un'articolazione che preveda soluzioni architettoniche aperte e fluide, in cui i diversi ambienti organizzati per funzioni sono connessi l'uno all'altro, creando una griglia interrelata di opportunità educative.

[4] Si intende qui l'orario complessivo di apertura, comprensivo dei servizi di pre e post scuola.

Si raccomanda, in coerenza con le sopra richiamate Linee Pedagogiche zerosei, che il progetto architettonico garantisca il rispetto di alcune caratteristiche strutturali per il benessere dei bambini e del personale educativo (accorgimenti di ecologia acustica, parteti lavabili e con cenni cromatici sfumati, elementi e trasparenze per l'interconnessione tra interno ed esterno).

Gli ambienti e gli spazi dei nidi di infanzia e micronidi, progettati e realizzati dopo la data di entrata in vigore del presente provvedimento devono essere preferibilmente edificati su un solo piano fuori terra.

Gli spazi essenziali da prevedere, in funzione delle esigenze dei bambini, sono i seguenti:

1. spazi per i bambini;
2. spazi per il personale;
3. servizi generali.

L'articolazione analitica di tali spazi è la seguente:

SPAZI FUNZIONALI	DESTINAZIONE D'USO	SUPERFICIE UTILE E SPECIFICHE
Bambini	**Soggiorno e zona per il ristoro** (è richiesto un ambiente separato per i bimbi tra i 3 e i 12 mesi, per gli altri sottogruppi di norma e ove possibile)	3,00 m²/bambino
	Zona Riposo (è richiesto un ambiente separato per i bimbi tra i 3 e i 12 mesi, per gli altri sottogruppi di norma e ove possibile)	1,50 m²/bambino *Deve essere garantito lo spazio per la distribuzione di tutti i lettini per i bambini con un adeguato spazio di manovra fra gli stessi*
	Spazi per la cura e l'igiene (è richiesto un ambiente separato per i bimbi tra i 3 e i 12 mesi, per gli altri sottogruppi di norma e ove possibile)	0,40 m²/bambino ***(2)*** Dimensionata sulla base della capacità ricettiva
Personale	**Accoglienza**	Minimo 10 m² (Capacità ricettiva fino a 30 bambini) Minimo 20 m² (Capacità ricettiva da 31 bambini) *Si richiamano le prescrizioni tecniche di cui D.Lgs. 9/04/2008, n. 81 e s.m.i.*
	Spogliatoio	Si richiamano le prescrizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
	Servizi Igienici per adulti	Il/i locale/i adibito/i a servizio/i igienico/i per adulti deve/ono rispondere al dimensionamento minimo dei locali igienici di cui al D.P.R. n. 503/1996 e relative prescrizioni tecniche
Servizi generali *(1)*	**Cucina - Dispensa**	Il locale cucina deve rispondere alla normativa vigente in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei Regolamenti UE di settore
	Lavanderia – Deposito ***per attrezzature e materiali di pulizia***	*Locale dedicato*
Area esterna attrezzata *(2)*		1,00 m²/bambino

(1) Standard indicativo, modificabile nel caso di esternalizzazione dei servizi e di somministrazione di pasti veicolati
(2) Standard indicativo
**** I parametri indicati possono essere derogati in coerenza con quelli previsti da bandi ministeriali o finanziati con risorse PNRR per la costruzione di Nidi o Micronidi***

La progettazione degli spazi terrà conto dei criteri guida da contestualizzare nelle diverse strutture come evidenziato nelle sopra citate "Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei" (paragrafo "Progettare lo spazio").

Con riferimento agli spazi e alle destinazioni d'uso richiamati nella tabella precedente, si specifica quanto segue:

SPAZI PER I BAMBINI

Soggiorno e zona per il ristoro

Quest'area deve essere organizzata garantendo la possibilità di svolgimento di più attività educative differenziate, inclusa la somministrazione dei pasti, secondo il principio della polifunzionalità.

Nel caso in cui il Nido/Micronido accolga anche bambini fino a 12 mesi d'età, è necessario che sia individuato un ulteriore locale appositamente destinato alla loro permanenza e attrezzato con materiali e

spazi adeguati all'età dei bambini. Tali spazi potranno essere modificati nel corso dell'anno, in coerenza con il progetto pedagogico-organizzativo, che deve prevedere una polifunzionalità dei locali e una disposizione degli arredi correlate all'età dei bambini, nel rispetto delle disposizioni antincendio.

La somministrazione di pasti veicolati è sempre ammissibile, subordinatamente all'esito favorevole dell'analisi dei rischi e della valutazione delle procedure di prevenzione e controllo attuate dal produttore alimentare per garantire la sicurezza e l'igiene degli alimenti come richiesto dal Regolamento (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari nonché dal gestore del servizio con riferimento al locale in cui sono somministrati gli alimenti, solo nel caso non sia presente la cucina interna.

Nel caso siano ospitati bambini al di sotto dei 12 mesi, deve essere, in ogni caso, garantita la presenza di uno spazio con destinazione d'uso cucina per la preparazione dei pasti, di superficie utile minima di 6 m^2.

La preparazione dei pasti deve essere autorizzata ai sensi del citato Regolamento CE N. 852/2004 e s.m.i. e dalla D.G.R. N. 28 – 5718 del 2 ottobre 2017 della Regione Piemonte, che prevede che l'Operatore del Settore Alimentare assolva l'obbligo previsto dall'articolo 6 del medesimo Regolamento (cioè, di notificare ai fini della registrazione l'avvio dell'attività) esclusivamente in modalità telematica tramite l'ufficio SUAP competente per territorio.

Zona riposo

Gli ambienti per il riposo/rilassamento per il gruppo di bambini di età inferiore a 12 mesi rispettano una definita destinazione d'uso e sono separati dagli altri ambienti di attività. Gli ambienti di riposo per i sottogruppi di età superiore sono invece usati indicativamente nelle prime ore pomeridiane; per una più completa utilizzazione, possono essere progettati, oltre che come spazi per il sonno, come luoghi per attività e come tali integrabili con altri ambienti, secondo il principio della plurifunzionalità.

Spazi per la cura e l'igiene

I locali igienici devono essere illuminati e aerati direttamente. Lo spazio deve essere dotato di una zona filtro che può essere aerata artificialmente e nella quale è consentito il posizionamento del fasciatoio, dotato di scaletta. Il locale deve, inoltre, consentire l'eventuale deposito di materiali igienici fuori dalla portata dei bambini. I pavimenti e le pareti devono essere rivestiti con specifici materiali lavabili e disinfettabili fino a mt. 2.00 di altezza. Le tazze WC per i bambini devono essere di dimensioni ridotte e previste in numero di almeno 1 vaso ogni 10 bambini, con un minimo di 2 vasi. I lavandini, singoli o con vasca allungata per punti multipli di erogazione dell'acqua, anch'essi di dimensioni adeguate, devono essere posizionati nella zona filtro; l'acqua erogata deve essere premiscelata da un comando unico.

Accoglienza dei bambini

Quest'area è organizzata in modo tale da consentire un comodo accesso dei bambini, dotandola dello spazio occorrente per collocare un fasciatoio, nonché di contenitori (armadietti) per il deposito del vestiario.

SPAZI PER IL PERSONALE

Locale pluriuso

I Nidi di infanzia e Micronidi progettati e realizzati dopo la data di entrata in vigore del presente provvedimento devono prevedere un locale destinato a uso ufficio.

Spogliatoio

Locale in cui personale educativo e ausiliario compie le necessarie operazioni di deposizione/cambio degli indumenti nel rispetto delle prescrizioni del D.lgs. n.81 del 9/04/2008 e s.m.i.

Servizi igienici

Deve essere presente almeno un servizio igienico per adulti, accessibile alle persone con disabilità, secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 503/1996.

Il personale di cucina deve avere un servizio igienico dedicato, ai sensi del citato D.M. 18 /12/1975.

Area esterna attrezzata

Deve essere assicurata un'area esterna a uso esclusivo del nido/micronido, anche ricavabile in spazi non direttamente pertinenziali, attrezzata per la permanenza e il gioco dei bambini.

Con riferimento all'organizzazione complessiva degli spazi, si specifica inoltre quanto segue:

a. qualora nell'immobile siano già presenti locali destinati ai servizi generali, gli stessi possono essere utilizzati anche per il nido/micronido, fermo restando la verifica degli *standard* dimensionali e l'indipendenza dell'area esterna attrezzata, che dovrà essere ad uso esclusivo del nido/micronido;

b. è ammessa la dislocazione all'esterno dei locali e l'affidamento a terzi del servizio di lavanderia e di predisposizione dei pasti veicolati in conformità a quanto stabilito dal citato Regolamento (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari;

c. è fortemente raccomandata l'organizzazione degli spazi secondo criteri di elevata flessibilità, evitando soluzioni distributive rigide e che saranno suscettibili di possibili evoluzioni migliorative nel tempo.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

I servizi sono oggetto di autorizzazione per il funzionamento e di vigilanza secondo quanto previsto dagli artt. 24 e 26 della L.R. n. 30/2023 e successivi provvedimenti attuativi.

SEZIONI PRIMAVERA

Definizione e caratteristiche

La Sezione Primavera è un servizio educativo aggregato alla Scuola dell'Infanzia o inserito in un Polo dell'Infanzia e attivato, in coerenza con il principio di continuità educativa, all'interno di un progetto globale finalizzato al soddisfacimento dei bisogni e allo sviluppo delle potenzialità dei bambini. Non sono attivabili Sezioni Primavera autonome senza alcun rapporto diretto con le indicate strutture o presso servizi per la prima infanzia diversi da quelli individuati.

Al fine di garantire i servizi esistenti, ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 30/2023 possono essere mantenute attive le sezioni primavera funzionanti alla data di entrata in vigore della legge stessa, ancorché aggregate a Nidi d'Infanzia.

La sua attivazione deve essere concordata con l'Ente locale di riferimento, che rilascia a tal fine un parere vincolante, con lo scopo di assicurare il coordinamento con il Sistema Integrato e con i servizi educativi presenti sul territorio comunale, nel rispetto della normativa statale vigente e degli accordi stipulati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 30/2023.

Tale parere ha carattere propedeutico al procedimento di autorizzazione al funzionamento.

Destinatari

Il Servizio si rivolge a bambini da ventiquattro a trentasei mesi, nello specifico i bambini che compiono 36 mesi nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre dell'anno successivo all'anno scolastico di iscrizione alla sezione primavera.

I bambini che compiono i 24 mesi tra il 1° settembre e il 31 dicembre possono cominciare a frequentare solo dopo il compimento dei due anni.

Capacità ricettiva e orario minimo di apertura

Il servizio può accogliere da un minimo di 6 a un massimo di 20 bambini.

L'orario di apertura del servizio [5] viene stabilito nei Regolamenti di riferimento, per un minimo di sei ore e per un massimo di 12 ore, a partire dalla mattina. L'orario di funzionamento, ovvero di frequenza, deve essere flessibile e articolato in un modulo base e/o in un modulo di orario prolungato al fine di garantire il servizio per una fascia oraria di norma compresa tra le 5 e le 8 ore giornaliere e per cinque giorni alla settimana.

Personale

In coerenza con quanto già definito nell'ambito dei requisiti generali, il rapporto educatore/bambino non deve essere superiore a 1/10.

Le figure educative impiegate devono essere in possesso dei titoli previsti dalla normativa di riferimento specifica (art. 14, co. 3 del D.Lgs n. 65/2017 s.m.i. e art. 4 della Legge n. 55/2024 e s.m.i., in coerenza con le previsioni dell'art. 6 dell'Accordo quadro n. 83/CU[6]).

Deve essere necessariamente garantita, inoltre, la presenza di personale ausiliario e di supporto con compiti di assistenza alla struttura, adeguatamente formato nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e in numero minimo di 1 ogni 24 bambini, con un'articolazione oraria definita dal progetto organizzativo del servizio.

[5] Si intende qui l'orario complessivo di apertura, comprensivo dei servizi di pre e post scuola.

[6] Accordo quadro per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socioeducativi 0-6, sancito in Conferenza Unificata in data 1° agosto 2013 (Rep. Atti 83/CU).

Requisiti strutturali e di dimensionamento

Nel quadro di quanto già definito nei requisiti generali, la "Sezione primavera" deve prevedere, in funzione delle esigenze dei bambini, i seguenti spazi minimi per destinazione d'uso:

SPAZI FUNZIONALI	DESTINAZIONE D'USO	SUPERFICIE UTILE E SPECIFICHE
Bambini	**Spazio per le esperienze educative e il ristoro**	3,00 m^2/bambino
	Spazio per il riposo	1,50 m^2/bambino
	Spazi per la cura e l'igiene	Dimensionata sulla base della capacità ricettiva, nel rispetto dei requisiti previsti per i Nidi d'Infanzia e i Micronidi *(ricavabile anche in aggiunta al complesso dei servizi igienici in dotazione alle strutture)*

La "Sezione primavera" deve prevedere:

- locali e spazi idonei alle esigenze dei bambini iscritti (accoglienza, riposo, gioco, cura e igiene del bambino) e a loro uso esclusivo nel corso della realizzazione del servizio[7];
- arredi e materiali adatti alle esperienze di socializzazione e di apprendimento in relazione all'età dei bambini

Requisiti per l'esercizio dell'attività

Il servizio è oggetto di autorizzazione per il funzionamento e di vigilanza secondo previsto dagli artt. 24 e 26 della L.R. n. 30/2023 e successivi provvedimenti attuativi.

[7] Qualora presente uno spazio unico adibito a mensa, quest'ultimo può essere utilizzato dai gruppi di bambini in orari differenti e senza interferenze.

SERVIZI INTEGRATIVI

SERVIZIO IN CONTESTO DOMICILIARE OVVERO NIDO IN FAMIGLIA

Definizioni e caratteristiche

Il servizio educativo in contesto domiciliare, denominato "Nido in famiglia", è un servizio integrativo per l'infanzia, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs n. 65/2017, che permette di dare risposte a esigenze di particolare flessibilità e/o vicinanza ai territori e che concorre all'educazione e alla cura dei bambini soddisfacendo i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato.

Il "Nido in famiglia" è un luogo di vita per i bambini inserito in un contesto ambientale e sociale di tipo familiare che intende dare una risposta alla domanda relativa a una possibile alternativa ai servizi tradizionali, con un'offerta diversa, caratterizzata da flessibilità negli orari e nella organizzazione del servizio. Il nido in famiglia rispetto ai servizi tradizionali si differenzia per la sua totale integrazione con il contesto abitativo, la flessibilità nel funzionamento e la ridotta capacità ricettiva.

Destinatari

Il Servizio si rivolge a bambini da tre a trentasei mesi. I bambini che compiono i 36 mesi prima del termine dell'anno educativo possono continuare a rimanere nel servizio fino al completamento dell'anno in corso.

Capacità ricettiva e orari

Il servizio accoglie un numero massimo di sei bambini contemporaneamente, compresi i figli da tre a trentasei mesi del nucleo familiare del conduttore.

Il servizio, di norma con continuità settimanale, è attivo per un massimo di 9 ore giornaliere.

Personale

Nel quadro di quanto già definito nei requisiti generali, le figure educative devono essere in possesso dei titoli previsti dalla normativa di riferimento specifica (co. 3, art. 14 del D.lgs n. 65/2017 e art. 4 della Legge n. 55/2024 e s.m.i.).

Deve essere, inoltre, garantita la funzione di coordinamento pedagogico svolta da personale adeguatamente qualificato, secondo le specifiche riportate nella precedente Sezione 1.

In casi di malattia o altro impedimento del Titolare, deve essere garantita la sostituzione da parte di una figura qualificata diversa dagli educatori assegnati al servizio.

Il Titolare deve, inoltre, individuare preventivamente una o più figure adulte che possano intervenire tempestivamente a tutela dei bambini in caso di comprovata urgenza, laddove non sia possibile attivare nell'immediato la sostituzione con una figura qualificata.

Tali previsioni devono essere condivise con le figure parentali di riferimento.

Requisiti strutturali e di dimensionamento

Nel quadro di quanto già definito nei requisiti generali, il "Nido in famiglia" deve sorgere in immobili a uso abitativo[8], aventi i requisiti della civile abitazione, anche in contesto aziendale - rurale.

[8] Si precisa che all'interno dello stesso stabile può essere autorizzato un solo servizio in contesto domiciliare, collocato in un immobile individuato catastalmente, salvo diverse valutazioni che dovranno essere motivate dal Comune territorialmente competente.

Nel quadro di quanto già definito nell'ambito dei requisiti generali, il Nido in famiglia deve prevedere, in funzione delle esigenze dei bambini, i seguenti spazi minimi per destinazione d'uso:

SPAZI FUNZIONALI	DESTINAZIONE D'USO	SUPERFICIE UTILE
Bambini	**Spazio autonomo** - camera o anche ricavato all'interno di una camera più ampia - adeguatamente separato dal locale cucina, da destinarsi in modo esclusivo all'ospitalità dei bambini	5,00 m²/bambino Minimo 15,00 m² complessivi
	Spazio per la cura e l'igiene Provvisto di riduttore del WC e di un lavandino, nonché di uno spazio, anche esterno al servizio igienico, dove sia posizionato un fasciatoio	
Servizi generali	**Cucina – dispensa** Provvista di idonee attrezzature per la cottura, il riscaldamento e la conservazione dei cibi	
Area esterna attrezzata	Area anche non a uso esclusivo, protetta per il gioco dei bambini	

Spazi per il ristoro

Il Nido in famiglia può prevedere la preparazione e la somministrazione di alimenti.

La preparazione e la distribuzione dei pasti possono avvenire nella cucina della struttura o in uno spazio specificamente dedicato. Il consumo del pasto da parte dei bambini deve, invece, avvenire preferibilmente al di fuori della cucina, per motivi di sicurezza e igienico sanitari. Le diete devono essere concordate con le famiglie tenendo conto di eventuali prescrizioni mediche a tutela della salute dei bambini.

L'attività di Nido in famiglia è esclusa dall'obbligo di notifica in quanto prevede un'autogestione riconducibile a una preparazione famigliare[9].

Requisiti per l'esercizio dell'attività

Il servizio è oggetto di autorizzazione per il funzionamento e di vigilanza, secondo quanto previsto dagli artt. 24 e 26 della L.R. n.30/2023.

Anche il Nido in famiglia (o in contesto domiciliare) fa parte dei servizi educativi integrativi per l'infanzia e deve presentare un progetto pedagogico-organizzativo in relazione con almeno un altro servizio educativo autorizzato (Nido d'infanzia, Micronido, Sezione Primavera) situato nello stesso Comune o, se non disponibile, in Comuni limitrofi. Tale collegamento può essere realizzato tramite il coordinamento pedagogico territoriale del Comune di riferimento e permette al Nido in famiglia di:

- ✓ ricevere una formazione per la/le figura/e educativa a domicilio (anche a favore di eventuale sostituto o figura da contattare in caso di bisogno), analoga a quella del personale del servizio collegato;
- ✓ progettare e condurre l'attività educativa, non in modo separato ma connesso con tutta la rete locale dei servizi educativi della prima infanzia, valorizzando anche le capacità di auto-organizzazione delle famiglie;
- ✓ gestire gli eventuali passaggi successivi dal Nido in famiglia ad altri servizi, sulla base di nuove ed emergenti esigenze lavorative o familiari, oppure di maturazione di differenti bisogni del bambino e della sua famiglia;
- ✓ connettersi con gli altri soggetti della rete territoriale, laddove possibile con il CPT, per la presentazione del progetto pedagogico-organizzativo evidenziandone le specificità, i gradi di flessibilità, la condivisione con le famiglie sulle pratiche di cura e di apprendimento;

[9] Nel caso in cui, invece, il Servizio si avvalga per la preparazione dei pasti di un cuoco, anche non professionale ma appositamente incaricato, è necessaria la notifica come ristorazione collettiva, ai sensi della richiamata normativa di riferimento (Regolamento CE n. 852/2004 e s.m.i.) e dalla D.G.R. n. 28 - 5718 del 2/10/2017 della Regione Piemonte, in modalità telematica tramite lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente.

- ✓ mantenere la connessione con i servizi con cui è in relazione per partecipare ai molteplici percorsi formativi realizzati dal CPT, per accedere alle iniziative derivanti dai programmi 'Primi mille giorni', per allestire iniziative co-progettate da altri servizi, ad esempio con i centri bambini e genitori, per essere inclusi nelle strategie e nei progetti di ricerca e sviluppo di *welfare* aziendale rivolte ai lavoratori-genitori con figli piccoli, per partecipare ai percorsi di solidarietà di vicinato;
- ✓ formare adeguatamente il proprio personale su prevenzione degli incidenti domestici, aspetti nutrizionali e sicurezza alimentare, nonché sulla gestione del servizio a domicilio;
- ✓ poter operare un confronto su questioni legate all'organizzazione, sul progetto educativo e sulle metodologie usate

Il collegamento con un altro/i servizio/i educativo/i presuppone un accordo congiunto, da intendersi quale strumento di governance strategica all'interno del sistema 0-6, che deve essere sottoscritto formalmente tra le parti interessate.

L'accordo è uno dei passaggi necessari per ottenere l'autorizzazione al funzionamento - rilasciata dal Comune di riferimento, sentito anche il CPT di riferimento, laddove presente - e deve essere sempre firmato dai titolari dell'autorizzazione al funzionamento di ciascun servizio coinvolto e allegato al progetto pedagogico-organizzativo presentato.

Il titolare deve possedere o avere in uso l'immobile (locazione o comodato) dove si svolge il servizio e deve essere la persona che gestisce effettivamente l'attività.

SPAZIO GIOCO

Definizione e caratteristiche

Lo "Spazio gioco per bambini" (o "Spazio gioco") è un servizio educativo che integra i servizi educativi tradizionali in quanto si inserisce nell'organizzazione familiare, facilitando le molteplici esigenze di conciliazione e nella esperienza quotidiana del bambino, in modo diverso dal nido e dalla sezione primavera promuovendo un'esperienza educativa e di socialità.

Lo Spazio gioco prevede:

a. un progetto educativo e organizzativo;

b. un sistema di valutazione delle qualità dell'offerta educativa;

c. organizzazione degli spazi e dei materiali adeguata a consentire una frequenza flessibile;

Sono ricondotti allo Spazio gioco anche i Centri di custodia oraria o *baby parking* (CCO) già autorizzati al funzionamento al momento dell'entrata in vigore della L.R. 30/2023, nelle modalità di seguito indicate:

- i CCO possono continuare a operare secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. 31-5660/2013, purché sia stipulato un accordo scritto tra il soggetto che gestisce il servizio e il Comune in cui si trova la struttura. Il Comune deve valutare se sussistono ancora le esigenze territoriali che giustificano il servizio in relazione al fabbisogno espresso (es: l'alternativa alle liste di attesa nei servizi tradizionali, l'unicità del servizio nel territorio comunale, un'offerta pedagogica specifica, la flessibilità negli orari). L'accordo deve avere durata triennale, con possibilità di rinnovo;
- in un'ottica di programmazione e regolazione dell'offerta educativa, tali servizi possono optare per la trasformazione in Micronido, mantenendo la struttura attuale e, qualora non rispondente ai requisiti strutturali previsti per il Micronido stesso, adeguando in proporzione la capacità ricettiva. Tale trasformazione comporta anche l'adeguamento ai requisiti gestionali previsti per il Micronido e l'ottenimento di un nuovo titolo autorizzativo rilasciato ai sensi della L.R. 30/2023 e del presente provvedimento.

Oltre alla riconduzione sopra citata, non sono più attivabili Centri di custodia oraria nei termini di cui alla D.G.R. n. 31- 5660/2013.

Decorsi 180 giorni dall'entra in vigore del presente atto, il Settore regionale competente effettua una ricognizione fra tutti i Comuni in cui avevano sede i *baby parking* di cui alla DGR 31-5660/2013 per rendere pubblico l'elenco dei servizi che si sono avvalsi delle disposizioni sopra citate.

Destinatari

Il Servizio si rivolge a bambini da dodici a trentasei mesi di età.

Possono essere accolti bambini sino a sei anni di età in presenza di specifiche esigenze contingenti delle famiglie o riferite a contesti territoriali connotati da limitata o difficile accessibilità ai servizi.

Capacità ricettiva e orari

Lo Spazio gioco può accogliere fino a un massimo di 25 bambini contemporaneamente.

La permanenza del bambino non può superare le 5 ore giornaliere anche non consecutive.

Personale

Nel quadro di quanto già definito nell'ambito dei requisiti generali, il rapporto educatore/bambino non deve essere superiore a 1/10.

Le figure educative devono essere in possesso dei titoli previsti dalla normativa di riferimento specifica (art. 14 co.3 del D.lgs n. 65/2017 e art. 4 della Legge n. 55/2024 e s.m.i.).

Per attività di supporto e assistenza alla struttura, deve essere prevista la presenza di personale ausiliario, da declinare sulla base del progetto organizzativo del servizio.

Requisiti strutturali e di dimensionamento

Nel quadro di quanto già definito nell'ambito dei requisiti generali, lo spazio gioco deve sorgere in aree facilmente accessibili alla popolazione interessata al servizio e può anche essere istituito presso aziende o centri commerciali caratterizzati da un elevato afflusso di persone.

Occorre prevedere all'interno della struttura, secondo le indicazioni sotto riportate, i seguenti spazi:

SPAZI FUNZIONALI	DESTINAZIONE D'USO	SUPERFICIE UTILE MINIMA
Bambini	**Soggiorno e attività ludico-ricreative**	2,40 m²/bambino.
	Zona Riposo	1,00 m²/bambino *Deve essere garantito lo spazio per la distribuzione di tutti i lettini, con un adeguato spazio di manovra fra gli stessi*
	Spazi per la cura e l'igiene	Dimensionata sulla base della capacità ricettiva
Personale	**Accoglienza, locale pluriuso per il personale e servizi**	10 m²
Area esterna attrezzata *(1)*		1,00 m²/bambino

(1) Standard indicativo

Con riferimento alle destinazioni d'uso richiamate nella tabella precedente, si specifica quanto segue:

Accoglienza, locale pluriuso per il personale e servizi

L'accettazione rappresenta un vero e proprio ambiente pluriuso, organizzato in modo tale da consentire un comodo accesso dotato dello spazio occorrente per collocare un fasciatoio, dotato di scaletta, nonché di armadietti e/o contenitori per il deposito del vestiario. Inoltre, in quest'area occorre prevedere una zona destinata a ufficio e una zona spogliatoio del personale con relativo servizio igienico. Questo spazio dovrà essere preferibilmente ubicato in prossimità dell'ingresso e reso inaccessibile ai bambini.

Soggiorno e attività ludico-ricreative

Si può realizzare in un ambiente unico oppure in più locali che meglio consentono lo svolgimento di attività ricreative differenziate, soluzione auspicabile in considerazione della possibile diversa età dei bambini presenti.

Spazi per la cura e l'igiene

I locali igienici devono essere illuminati e aerati direttamente. Lo spazio deve essere dotato di una zona filtro che può essere aerata artificialmente e nella quale è consentito il posizionamento del fasciatoio. Il locale deve, inoltre, consentire l'eventuale deposito di materiali igienici fuori dalla portata dei bambini. I pavimenti e le pareti devono essere rivestiti con specifici materiali lavabili e disinfettabili fino a mt. 2.00 di altezza. Le tazze WC per i bambini devono essere di dimensioni ridotte e previste in numero di almeno 1 vaso ogni 10 bambini, con un minimo di 2 vasi. I lavandini, singoli o con vasca allungata per punti multipli di erogazione dell'acqua, anch'essi di dimensioni adeguate, devono essere posizionati nella zona filtro; l'acqua erogata deve essere premiscelata da un comando unico.

Area esterna attrezzata

Area esterna appositamente attrezzata per la permanenza e il gioco dei bambini, anche non ad uso esclusivo del servizio e a esso collegata.

Qualora nel medesimo immobile siano presenti anche i servizi di Nido d'infanzia o micronido, pur rispettando gli *standard* unitari per ogni bambino, possono essere messi in comune gli spazi per il personale educativo e ausiliario e l'area attrezzata.

Nei medesimi spazi possono, pertanto, essere autorizzati servizi diversi purché sussistano le seguenti condizioni:

a) i servizi si devono svolgere in orari diversi e non possono essere sovrapposti fra loro;

b) un singolo servizio deve essere continuativo e non può essere nell'arco della giornata alternato all'altro;

c) la struttura deve rispettare i requisiti strutturali, organizzativi e gestionali relativi ai diversi servizi;

d) deve essere previsto un accordo tra i servizi esistenti, ai fini di una regolazione ottimale degli spazi comuni e i necessari accorgimenti in materia di sicurezza, esplicitando la gestione organizzativa dello spazio verde.

Servizio di ristorazione

Lo Spazio gioco è privo del servizio mensa e presso lo stesso non è consentito preparare e somministrare in loco alimenti.

Nel servizio è possibile somministrare esclusivamente alimenti confezionati forniti dai genitori e alle seguenti condizioni:

a. la richiesta deve essere valutata dal responsabile del servizio e accettata solo se compatibile con l'organizzazione del lavoro;

b. gli alimenti consumati dal bambino non devono richiedere ulteriore manipolazione: non potranno pertanto essere sottoposti a fine cottura;

c. deve essere garantito almeno un armadio per deporre gli alimenti portati dai genitori e un frigorifero per la corretta conservazione degli alimenti, nonché uno scaldavivande per le pappe e il latte;

d. il servizio di custodia deve seguire procedure corrette per la conservazione dei cibi;

e. gli alimenti, su mandato dei genitori, possano essere forniti da aziende esterne, regolarmente registrate/riconosciute ai sensi del citato Regolamento (CE) n. 852/2004.

Si specifica che per "alimenti confezionati" si intende prodotti artigianali e/o industriali con evidenza di etichetta e con visibilità degli ingredienti.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

Il servizio è oggetto di autorizzazione per il funzionamento e di vigilanza secondo quanto previsto dagli artt. 24 e 26 della LR 30/2023 e successivi provvedimenti attuativi.

L'*iter* autorizzativo dovrà prevedere anche un'analisi dei bisogni del contesto territoriale di riferimento.

CENTRO PER BAMBINI E FAMIGLIE

Definizione e caratteristiche

Il "Centro per bambini e famiglie"[10] è un servizio che - in coerenza con le previsioni dell'art. 9 della L. R. n. 30/2023, nonché con la configurazione del Sistema Integrato delineata dall'art. 2 della medesima – prevede un progetto pedagogico-organizzativo che valorizzi la dimensione del gioco con le figure di riferimento e può anche essere inserito e progettato all'interno di un altro servizio educativo e/o di un Polo per l'infanzia (servizio collegato), fatte salve le disposizioni gestionali, organizzative e strutturali.

Il servizio, da un lato, valorizza la dimensione dell'esplorazione e dell'interazione tra bambini e tra bambini e adulti e, dall'altro, incoraggia l'incontro tra genitori che hanno esperienze similari e che, pertanto, possono confrontarsi anche con esperti competenti sui temi dell'educazione e della genitorialità. La tipicità del servizio richiede sempre la presenza di accompagnatori del bambino per tutta la durata della permanenza nel servizio.

Destinatari

Il Servizio accoglie bambini da zero ai tre anni di età e ha la peculiarità di accogliere i bambini insieme ai loro genitori o adulti accompagnatori, in considerazione del fatto che la presenza di questi ultimi è risorsa importante per lo svolgimento dell'esperienza educativa e di socializzazione, attivando occasioni di incontro e scambio tra le famiglie.

In considerazione delle sue caratteristiche specifiche, il Servizio deve, quindi, prevedere una ricettività che consenta la piena partecipazione alle attività di gioco, motorie, relazionali specificamente organizzate per i bambini e per gli adulti accompagnatori. Tenendo conto, inoltre, della partecipazione di questi ultimi alle attività, anche nell'ambito di momenti informativi/di confronto dedicati, il Servizio deve prevedere sempre la presenza di educatori a supporto, in coerenza con quanto previsto dal sopra citato art. 29 co. 2 lett. d.) della L.R. n. 30/2023, nella misura di 1 educatore fino a 15 bambini presenti.

Con riferimento a specifiche esigenze delle famiglie, possono essere accolti anche bambini fino ai sei anni appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Possono essere accolti bambini con disabilità previo accordo o patto educativo con la famiglia al fine di garantire un percorso realmente inclusivo, con le coerenti scelte organizzative.

Il servizio deve dotarsi di un Registro delle presenze e di Regolamento organizzativo - come previsto dal Paragrafo "ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA", a cui si rinvia - in cui, in considerazione delle caratteristiche specifiche del Servizio, occorre prevedere una chiara attribuzione della responsabilità agli educatori e agli adulti accompagnatori e la vigilanza sulla gestione complessiva del servizio in capo al Responsabile della struttura.

Capacità ricettiva e orari

Il Centro per bambini e famiglie offre un'organizzazione idonea a consentire una frequenza diversificata nel corso della giornata, anche saltuaria e per brevi periodi, in funzione alle esigenze delle famiglie e in relazione alla ricettività della struttura cui il servizio è collegato.

Personale

Le figure educative devono essere in possesso dei titoli previsti dalla normativa di riferimento specifica (c.3, art. 14 D.Lgs 65/2017 e art. 4 Legge 55/2024 e s.m.i.).

[10] I Servizi in oggetto si differenziano dai "Centri per le famiglie" di cui alla LR n. 13 del 2019 e successivi atti attuativi, istituiti dalla Regione Piemonte per affiancare le famiglie nel loro ruolo educativo, sociale e di cura in tutti i passaggi evolutivi del ciclo di vita, sostenendo in particolare la genitorialità, e realizzati dai Comuni, in raccordo con i consultori familiari, con lo scopo di fornire informazioni e favorire iniziative sociali di mutuo aiuto, in collegamento e raccordo con gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali.

Per attività di supporto e assistenza alla struttura, deve essere prevista la presenza di personale ausiliario, da declinare sulla base del progetto organizzativo del servizio.

A seconda dei contesti territoriali e dei bisogni delle famiglie, possono essere previste anche altre figure professionali (es. mediatore culturale, pediatra/infermiere pediatrico, psicologo dell'età evolutiva, atelierista, psicomotricista…) che offrono competenze mirate per la realizzazione di iniziative coerenti con gli obiettivi del servizio educativo.

Requisiti strutturali e di dimensionamento

Nel Centro per bambini e famiglie gli spazi interni destinati ai bambini e quelli a disposizione degli adulti possiedono caratteristiche in grado di consentirne un utilizzo flessibile. Tali spazi sono organizzati in modo tale da favorire i bambini nell'usufruirne in modo libero e autonomo, secondo quanto previsto nel progetto educativo e in coerenza con gli spazi e il dimensionamento della struttura cui è collegato il servizio, nonché garantendo un facile collegamento con l'area esterna.

Gli ambienti basici del centro per bambini e famiglie sono i seguenti:

- ✓ locale accoglienza per adulti e bambini;
- ✓ ambiente multifunzionale per le proposte educative per bambini e famiglie;
- ✓ servizi igienici attrezzati per bambini con relativo fasciatoio, dotato di scaletta, e servizi igienici per adulti anche con disabilità.

Spazio ristoro

Il Centro per bambini e famiglie è privo del servizio di ristorazione e presso lo stesso non è consentito preparare e somministrare *in loco* alimenti.

Nel servizio è possibile somministrare esclusivamente alimenti, prepararti e/o forniti dai genitori e alle seguenti condizioni:

a. la richiesta deve essere valutata dal responsabile del servizio e accettata solo se compatibile con l'organizzazione del lavoro;

b. gli alimenti consumati dal bambino non devono richiedere ulteriore manipolazione: non potranno pertanto essere sottoposti a fine cottura;

c. deve essere garantito almeno un armadio per deporre gli alimenti portati dai genitori e un frigorifero per la corretta conservazione degli alimenti, nonché uno scaldavivande per le pappe e il latte;

d. il rispetto della normativa vigente per la corretta la conservazione degli alimenti, che possono essere forniti da aziende esterne, regolarmente registrate/riconosciute ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari.

Requisiti per l'esercizio dell'attività

Il Servizio è oggetto di autorizzazione per il funzionamento e di vigilanza secondo quanto previsto dagli artt. 24 e 26 della LR 30/2023 e successivi provvedimenti attuativi.

3. ORIENTAMENTI DI *GOVERNANCE* TERRITORIALE

La Regione Piemonte incentiva la qualità del Sistema Integrato programmando l'implementazione dell'offerta formativa, promuovendo il confronto interistituzionale e orientando, sul territorio, iniziative a carattere sperimentale e innovativo proposte dagli enti territoriali e da altri soggetti nell'ottica di un approccio integrato, in coerenza con quanto previsto La Regione, ai sensi dall'art. 14 co. 1 lettera e) della Legge regionale n. 30/2023.

La programmazione dei servizi sul territorio regionale, in cui coesistono piccoli comuni e agglomerati di grandi città, tiene in considerazione sia l'evoluzione dei servizi educativi in relazione non solo alle dinamiche demografiche, sia la variabilità dei dati economici-produttivi dell'area territoriale, con l'obiettivo di intercettare le plurime esigenze dei nuclei familiari e di garantire una pluralità di offerte flessibili e differenziate, con particolare attenzione alle esigenze di conciliazione e di ricerca occupazionale che esprimono le famiglie con bambini nella fascia d'età zerosei anni.

In siffatto scenario e in coerenza con la legislazione europea, nazionale e con i principi espressi dalla richiamata recente legge regionale, la Regione Piemonte intende assumere un modello di *governance multilivello* che metta in relazione i vari livelli istituzionali coinvolti nell'attuazione del Sistema Integrato all'interno di una cornice comune in cui il sistema pubblico dei servizi opera in sinergia con quello privato e ne riconosce il protagonismo.

In tale contesto, appare opportuno attivare iniziative e modalità specifiche di cooperazione e di concertazione degli interventi educativi che tengano conto delle pluralità di interessi espressi dall'ampia gamma degli *stakeholders* del mondo zerosei, quali declinazioni più inclusive e coerenti con il Sistema integrato di servizi già esistenti, in un'ottica di complementarietà tra diverse offerte educative a supporto della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro delle famiglie.

Le iniziative sopra richiamate, che si connotano principalmente come:

a. presidi socioeducativi nell'ambito di un articolato sistema di cura, educazione, benessere e sviluppo di comunità, sui quali creare sperimentazioni virtuose a livello territoriale;

b. progetti in stretta connessione tra l'offerta dei servizi e le esigenze espresse dai territori stessi, di cui i Comuni risultano i fondamentali collettori a presidio delle modalità di coordinamento e di implementazione;

presentano le seguenti *aree di sviluppo* potenziale:

Implementazione dell'offerta educativa zerosei nell'ottica del sistema integrato

Tale area di sviluppo pone al centro il **rafforzamento e l'integrazione della copertura dell'offerta di servizi** educativi e scolastici per i bambini nella fascia d'età zerosei anni e degli **interventi a sostegno della genitorialità**, sulla base di una visione che pone al centro i processi di continuità tra i servizi educativi e la scuola dell'infanzia in un'ottica di equità e qualità nei servizi per l'infanzia, come leva di sviluppo territoriale e sociale e di riqualificazione dei territori.

Tale visione, infatti, risulta articolata sugli elementi fondanti della relazione (tra bambini, tra bambini e docenti/educatori e tra questi, famiglie e comunità), di continuità pedagogica e di apertura verso la comunità educante largamente intesa e con il territorio di riferimento, al cui interno si collocano i '**Poli per l'infanzia'**. Questi ultimi si candidano a rappresentare contesti nuovi di apprendimento, le cui caratteristiche sono delineate dall'art. 11 della LR 30/2023 e che verranno ulteriormente disciplinati dalla Giunta regionale – sotto il profilo organizzativo, strutturale e pedagogico - con riguardo ai seguenti aspetti di massima:

- ✓ composizione del Polo e collocazione fisica dei servizi (0-3 e 3-6) all'interno del Polo;
- ✓ individuazione dei criteri strutturali del Polo, degli spazi comuni e definizione delle modalità di utilizzo dello stesso;
- ✓ pianificazione dell'offerta educativa e formativa, degli strumenti di coprogettazione e dell'organigramma del personale operante nel Polo;

- ✓ progettazione pedagogica in raccordo tra personale docente ed educativo;
- ✓ azioni formative congiunte;
- ✓ allocazione del Polo nell'ambito del Coordinamenti Pedagogici Territoriali.

Con tale obiettivo, i Comuni, nella propria autonomia regolamentare e in virtù del proprio ruolo centrale all'interno del sistema integrato, hanno la facoltà – sulla base di un'analisi delle esigenze del proprio territorio di riferimento e del relativo bacino di utenza - di attivare i Poli, intesi come 'laboratori permanenti di ricerca', stipulando, laddove necessario/opportuno accordi di rete al fine di rendere operativo il sistema integrato attraverso la strutturazione di modelli di integrazione e forme di cooperazione tra tutti Soggetti che fanno parte del sistema. A questo fine, risulta importante definire ruoli e competenze condivise, con particolare attenzione al superamento dei rischi di interferenza tra i servizi educativi 0-3 e i servizi per l'infanzia 3-6, in conformità al Dlgs 81/2006. Si suggerisce di stipulare accordi e protocolli condivisi tra i diversi Enti e Servizi, al fine di evitare sovrapposizioni o lacune. Ogni Ente coinvolto in un Polo è tenuto, in questo ambito, a predisporre un documento che contenga:

- la descrizione delle proprie funzioni, partendo dalla mappatura delle attività specifiche relative ai segmenti 0-3 e 3-6 di cui si occupa, evidenziando eventuali sovrapposizioni e possibili interazioni;
- una mappa degli spazi condivisi (come ingressi, aree verdi, refettori) e una valutazione dei rischi legati a usi simultanei o successivi di tali ambienti, in collegamento con la necessità di predisporre una sezione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) o del Documento Unitario di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) interno tra le diverse unità organizzative, con specifica attenzione alle mansioni degli operatori, alle dotazioni specifiche (ad esempio, arredi adatti all'età) e agli scenari di interferenza possibili;
- l'indicazione di eventuali orari differenziati o turnazioni per l'uso degli spazi comuni, la gestione degli accompagnamenti, delle pulizie e delle emergenze che coinvolgono più fasce d'età.

Si sottolinea l'importanza, inoltre, della previsione di momenti di formazione congiunta per il personale di entrambe le sezioni e del coinvolgimento dei coordinatori pedagogici nella co-progettazione di buone prassi organizzative e nel monitoraggio, che può essere realizzato attraverso *checklist* specifiche, osservazioni sul campo e colloqui con il personale.

Nella medesima ottica si colloca l'attivazione di **'Servizi per l'Infanzia intercomunali'**, la cui progettazione è largamente sostenuta dalle strategie di ripopolamento delle aree territoriali regionali e che rappresentano un'evoluzione delle modalità di erogazione dell'offerta di servizi educativi collocati in zone montane e in aree agricole o in territori privi di servizi per l'infanzia, da attivare laddove sussistano nuovi insediamenti abitativi di giovani famiglie al fine di promuovere l'accesso ai servizi in un'ottica di conciliazione tra i luoghi abitativi e quelli lavorativi.

Conciliazione tra ciclo di vita familiare e ciclo di vita lavorativa

Nell'ambito di tale area si colloca la positiva esperienza - in corso di sperimentazione in altri contesti territoriali – dei **Nidi/Micronidi d'infanzia "di prossimità" o "diffusi".** Tali servizi possono essere avviati nell'ambito di progetti di *welfare* aziendale finalizzati a supportare i lavoratori e le lavoratrici con figli di età compresa tra 0 e 3 anni e consistono nella messa a disposizione, a favore delle aziende, di alcuni posti a tariffe agevolate presso strutture pubbliche o private per l'infanzia, già autorizzate e presenti sul territorio o in prossimità della sede lavorativa dei genitori o delle figure parentali.

Tali servizi hanno l'obiettivo di ridurre i costi connessi al funzionamento e alla gestione di nidi aziendali, nei casi in cui il numero limitato di bambini nella fascia 0-3 anni non garantisce un equilibrio efficiente tra costi e benefici. Contestualmente, essi favoriscono la possibilità per le famiglie di scegliere il servizio educativo più adeguato alle proprie esigenze, contribuendo alla realizzazione del principio di conciliazione tra attività lavorativa e cura dei minori.

La messa a disposizione di tali servizi nell'ambito del sistema integrato regionale piemontese richiederà necessariamente la tenuta in conto di tutti gli elementi di contesto legati alle specificità del sistema stesso, così come delineato dalla nuova legge regionale, quali in particolare:

- ✓ la necessità di prevedere ulteriori possibilità di risposta flessibile alle esigenze delle famiglie, ampliando, laddove necessario, il novero di servizi disponibili per i lavoratori tra quelli costituenti il sistema integrato (Nidi/Micronidi d'infanzia, Spazi gioco, Centri per bambini e famiglie…) in contesti

territoriali specifici e le modalità e le tempistiche per l'accesso ai servizi, sulla base di un'analisi dei bisogni dei dipendenti e della selezione dei servizi situati nell'area territoriale di riferimento;

- ✓ la definizione di un **progetto di *welfare* aziendale** e di un **accordo tra il servizio educativo e l'azienda**, che disciplini, tra l'altro, il numero di posti disponibili, le condizioni economiche applicate, la durata e le modalità dell'ambientamento, la flessibilità oraria, i termini di iscrizione, le conseguenze in caso di mancata frequenza, nonché le condizioni da applicare in caso di mancata saturazione dei posti riservati;
- ✓ la valorizzazione delle modalità di raccordo territoriale in uso e il ruolo dei soggetti maggiormente significativi per il funzionamento del sistema stesso – quali i coordinamenti pedagogici territoriali – nell'ambito dell'intermediazione tra le aziende, i servizi e le famiglie per la sostenibilità tra domanda e offerta dei servizi educativi;
- ✓ l'investimento sull'integrazione degli interventi rivolti allo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia, tenendo conto di alcune priorità, quali:
  - il sostegno all'innovazione imprenditoriale attraverso programmi regionali specifici di imprenditoria individuale e associativa (Mettersi In Proprio - MIP);
  - la valorizzazione della formazione accademica del personale dei servizi per l'Infanzia;
  - la diffusione di una cultura pedagogica che favorisca la condivisione dei progetti con le famiglie, consentendone forme di partecipazione attiva, confronto sulle modalità di cura e di apprendimento del bambino nel primo periodo di vita, soprattutto laddove la domanda educativa è alla ricerca di soluzioni con un elevato grado di flessibilità e di 'domiciliarità esperta';
  - il necessario assestamento occupazionale, in particolare nella fase di rientro al lavoro delle mamme lavoratrici dopo la maternità.

Promozione dell'accesso ai servizi educativi

L'art. 1 co.3 della L.R. n.30/2023 sottolinea il diritto di tutti i bambini ad avere pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, nonché di favorire l'accesso ai servizi a quote sempre maggiori di bambini, contrastando le disuguaglianze e promuovendo iniziative di inclusione dei bambini e delle loro famiglie. Con tale obiettivo, i Comuni, in collaborazione con altri attori istituzionali, potrebbero attivare **forme ulteriori di collaborazione e intervento al fine di potenziare il proprio ruolo di promozione dell'accesso ai servizi educativi** sul territorio:

- potenziando l'ascolto dei territori e intercettando la fragilità educativa a partire dai pediatri, primi interlocutori delle famiglie, con intervento educativo di prevenzione, e governando le transizioni dalla famiglia al Nido;
- dando continuità al processo di educazione e di socializzazione dei bambini in particolari frangenti (ad esempio figli di lavoratori stagionali, ricovero ospedaliero dei bambini in età zerotre) oppure dando sollievo nelle azioni di cura delle figure parentali, in situazione di temporanea difficoltà per motivi di salute;
- facilitando l'accesso ai Nidi d'Infanzia dei bambini figli di madri con percorsi di lunga o temporanea detenzione al fine di offrire ai bambini in età zerotre anni esperienze/opportunità educative e di interazione con i loro pari in ambiti esterni alla reclusione;
- avviando *campagne informative* mirate a sostenere i genitori nella scelta dei servizi e nelle opportunità di finanziamento e diminuire, in questo modo, le asimmetrie informative e facilitarne l'accesso ai servizi stessi.

La Regione Piemonte, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 14 co. 1 lett. e), si riserva di valutare ulteriori progetti innovativi e/o sperimentali, fermo restando che non sono attivabili né autorizzabili servizi educativi per bambini dalla nascita sino a sei anni diversi da quelli definiti dall'art. 2 co. 3 del D.lgs n. 65/2017 e dall'art. 2 co. 7 della L.R. n. 30/2023.